

Allegato 1

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

Bando misura 123.b

**Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali -
sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali**

Indice

- 1 Denominazione della misura:
- 2 Codice Misura
- 3 Descrizione e obiettivi della misura
- 4 Soggetti ammessi a presentare domanda
- 4.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni dei soggetti
- 5 Tipologia di investimento previsto
- 5.1 Investimenti materiali
 - a) realizzazione, ristrutturazione funzionale o adeguamento di strutture
 - b) acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali
 - c) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti legnosi o assimilabili
 - d) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco.
 - e) adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro
 - f) realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale
 - g) investimenti materiali finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale
- 5.2 Investimenti immateriali
- 5.3 Ulteriori limitazioni ed esclusioni
- 5.4 Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà
- 5.5 Vantaggi per i produttori forestali di base
- 5.6 Miglioramento del rendimento globale dell'impresa
- 6 Tipologia di spesa ammissibili
- 6.1 Ulteriori specifiche

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

7 Localizzazione dell'investimento

8 Dimensione dell'intervento

9 Settori di produzione interessati

10 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

11 Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

11.2 Obblighi successivi al pagamento

11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post

12 Tassi di contribuzione e minimi/massimali

13 Priorità

14 Procedure di attuazione

14.1 - Procedimento amministrativo

14.2 - Fasi del Procedimento

14.3 - Costituzione del fascicolo aziendale

14.4 - Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze

14.4.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento

14.4.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

14.4.3 - Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

14.5 - Termini per la presentazione delle istanze

14.5.1 - Domanda di aiuto

14.5.2 - Domanda di pagamento

14.5.3 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

14.5.3.1 - Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione

14.5.3.2 - Richieste di anticipo

14.5.3.3 - Richieste di stato di avanzamento

14.5.3.4 - Richieste di Varianti e/o Proroghe

14.5.3.5 Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie

14.5.3.6 Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno

14.5.3.7 "Comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base .

14.6 - Ricevibilità delle istanze

14.6.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento

14.6.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

14.7 - Documentazione da presentare

- 14.7.1 - Al momento della domanda di aiuto
 - 14.7.2 -In fase di completamento
 - 14.7.3 Al momento della richiesta di anticipo
 - 14.7.4 Al momento della richiesta di variante
 - 14.7.5 - Al momento della richiesta di proroga
 - 14.7.6 Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause forza maggiore (escluso decesso)
 - 14.7.7 Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale
 - 14.7.8 Al momento della domanda di pagamento (*a titolo di saldo o di SAL*)
 - 14.7.9 Al momento della comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base
- 14.8 Adempimenti istruttori
- 14.8.1 - Istruttoria domanda di aiuto
 - 14.8.1.1 - Istruttoria preliminare
 - 14.8.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento
 - 14.8.1.3 - Adempimenti domande ammesse/non ammesse
 - 14.8.2 - Istruttoria Anticipo
 - 14.8.3 - Istruttoria di SAL
 - 14.8.4 Istruttoria modifica atto di assegnazione
 - 14.8.4.1. - Istruttoria variante progettuale
 - 14.8.4.2. - Istruttoria proroga
 - 14.8.4.3 - Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore
 - 14.8.5 Istruttoria domanda di pagamento
 - 14.8.6 Istruttoria di recupero
- 14.9 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008
- 14.10 Monitoraggio

Allegati

Allegato A): Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 5.1.b del Bando)

Allegato B): Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale (punto 5.f del presente bando)

Allegato C): Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

Allegato D): Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013 (Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

Allegato E):Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

1 Denominazione della misura: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 20,b,iii/art 28 Reg. (CE) 1698/05)

2 Codice Misura: 123

3 Descrizione e obiettivi della misura

La misura si riferisce prioritariamente al seguente obiettivo specifico:

- "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" (assicurando la ricaduta dei vantaggi economici anche sui produttori agricoli e forestali di base; favorendo la costituzione o l'accorciamento delle filiere di produzione e commercializzazione; favorendo l'integrazione tra imprese).

La misura persegue, inoltre, anche i seguenti obiettivi specifici:

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività" (ampliando e diversificando gli sbocchi di mercato sia a livello nazionale, che internazionale; migliorando le condizioni di commercializzazione dei prodotti trasformati; aumentando o stabilizzando l'occupazione; riducendo i costi di produzione; introducendo tecnologie innovative; migliorando la sicurezza dei luoghi di lavoro);

- "consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" (migliorando la qualità merceologica dei prodotti nelle fasi di raccolta, trasformazione, condizionamento, e confezionamento; sostenendo l'adesione a sistemi di qualità; introducendo sistemi di tracciabilità del prodotto; valorizzando i prodotti forestali e del sottobosco);

- "riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici" (sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi, valorizzando i sottoprodotti residui dell'attività di trasformazione; migliorando l'impatto delle attività di lavorazione dei prodotti);

- "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili" (sostenendo interventi finalizzati al contenimento dei consumi di energia termica ed elettrica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenendo le certificazioni ambientali, sostenendo la riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive).

La misura è finalizzata all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali e di prodotti secondari del bosco garantendo, nel contempo, che il beneficio derivante ricada anche sui produttori forestali di base.

La misura prevede il sostegno ad investimenti materiali ed immateriali concernenti la raccolta, il condizionamento, la lavorazione e trasformazione, la conservazione, il confezionamento, e la predisposizione per le successive fasi di distribuzione commerciale o di utilizzazione industriale dei prodotti forestali e di prodotti secondari del bosco.

Il sostegno è concesso agli investimenti diretti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ai seguenti ambiti di intervento: miglioramento del rendimento economico, miglioramento della qualità delle produzioni, miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e miglioramento ambientale (vedi paragrafo 5.6 *Miglioramento del rendimento globale dell'impresa*).

In riferimento al miglioramento ambientale, la misura promuove, in particolare, la riduzione dei costi esterni ambientali derivanti dal trasporto delle materie prime dalle zone di produzione agli stabilimenti oggetto di finanziamento, collocando opportunamente tale aspetto tra quelli valutabili in fase di selezione delle domande.

4 Soggetti ammessi a presentare domanda

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 6.2.4 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto: microimprese operanti nelle utilizzazioni forestali, nella raccolta, nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco spontanei.

Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Sono altresì ammissibili anche le imprese agro-forestali, singole o associate; che svolgono le attività sopra menzionate.

Tutti i soggetti sopra riportati devono:

- possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DM 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo Artea (anagrafe regionale) o ad altra anagrafe regionale purchè da essa risultino almeno gli elementi previsti dal successivo paragrafo 14.3 "*Costituzione del fascicolo aziendale*";
- detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al successivo paragrafo 10 "*Condizioni di accesso*", i beni interessati dagli interventi.

Non sono ammissibili i progetti presentati da soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti forestali o dei prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco) ad esclusione di quelli presentati da soggetti giuridicamente riconosciuti che soddisfano entrambi i requisiti di seguito riportati:

- a) associano imprese operanti nella produzione e/o utilizzazione di prodotti forestali;
- b) si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo della produzione di materie prime di ciascuna impresa associata.

Per la dimostrazione dell'impegno sopra citato si applicano le condizioni di cui al successivo paragrafo 5.5 "*Vantaggi per i produttori agricoli di base*".

4.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Possono presentare domanda le imprese singole o associate che non risultano essere in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 così come indicato al successivo paragrafo 5.4 "*Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà*".

5 Tipologia di investimento previsto

Gli interventi previsti nel presente bando sono finalizzati a incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore forestale impegnate nell'utilizzazione dei soprassuoli boschivi e/o nella raccolta dei prodotti secondari del bosco, nonché nella loro trasformazione e commercializzazione.

Per prodotti secondari del bosco si intendono funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti, ed altri prodotti non legnosi spontanei cioè nati direttamente nei boschi, esclusi quelli coltivati nei terreni agricoli.

In particolare, tali interventi mirano a ridurre i costi di produzione, ad aumentare la qualità dei prodotti forestali, a sostenere processi innovativi e riguardano:

5.1 Investimenti materiali

- a) ***realizzazione, ristrutturazione funzionale o adeguamento di strutture destinate o da destinare, alle attività di raccolta, stoccaggio, conservazione, condizionamento, confezionamento, commercializzazione e prima trasformazione del legno, di prodotti assimilabili (sughero) e dei prodotti secondari del bosco. Nell'ambito di tali interventi può essere previsto anche l'acquisto di terreni nel limite del 10% o di fabbricati nel limite del 30% del valore complessivo del progetto. Sono altresì comprese le spese relative alla realizzazione degli impianti (elettrici, idro-termo-sanitari, telefonici, ecc.).***

Sono ammessi a contributo l'esecuzione dei seguenti investimenti:

I. realizzazione, ristrutturazione funzionale o adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse, compreso seccatoi, mulini per la macinazione delle castagne, tettoie, depositi per carburanti o altri locali tecnici e piazzali pavimentati e la realizzazione delle opere accessorie ad essi collegati (recinzioni, impiantistica, ecc.), eseguiti su immobili già in possesso del richiedente o acquistati nell'ambito della presente azione;

II. acquisto di fabbricati o altre strutture fisse, compreso le relative pertinenze, limitatamente a quanto previsto al paragrafo 12 "*Tassi di contribuzione e minimi/massimali*" del presente bando, purchè gli immobili siano conformi alla normativa urbanistica vigente;

III. realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di impianti o piazzali permanenti, per lo stoccaggio del legname;

IV. l'acquisto di terreno è limitato a quello corrispondente alla proiezione dei fabbricati e/o di stretta pertinenza dell'attività dello stabilimento oggetto di finanziamento e limitatamente a quanto previsto al paragrafo 12 "*Tassi di contribuzione e minimi/massimali*" del presente bando,;

V. realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno dei fabbricati aziendali o acquistati nell'ambito della presente azione (esclusi quelli ad uso abitativo) e nella loro area di pertinenza;

VI. attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto.

Gli interventi di cui ai punti precedenti sono ammissibili solo se finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni: raccolta, stoccaggio, conservazione, condizionamento, confezionamento, commercializzazione e prima trasformazione del legno, dei prodotti assimilabili (sughero) e dei prodotti secondari del bosco.

Sono in ogni caso esclusi i fabbricati destinati o da destinare a fini abitativi.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

L'entità degli interventi deve essere commisurata alle reali esigenze dell'impresa in rapporto alle indicazioni e previsioni contenute nella documentazione progettuale allegata alla domanda e, in particolare, al volume d'affari potenziale.

Tale volume d'affari, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*" per le imprese di nuova costituzione, deve essere calcolato in base alle superfici boscate o alle quantità lavorate nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda o in base alla media dei tre esercizi precedenti, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni o di immobili è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione.

Inoltre:

a. per l'acquisto di terreni deve essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- valore del terreno pari alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio oppure pari o inferiore alle quotazioni ISMEA
- valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata).

b. per l'acquisto di immobili occorre siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

- attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la

conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

- l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

b) acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: 1) taglio, 2) allestimento, 3) concentramento, 4) esbosco 5) trasporto 6) prima lavorazione eseguita all'imposto, compreso macchine o attrezzature per la sramatura, scortecciatura taglio e triturazione.

Sono ammissibili a contributo gli acquisti delle macchine ed attrezzature delle tipologie elencate nella successiva tabella 2 e finalizzate all'esecuzione delle operazioni di: 1) taglio, 2) allestimento, 3) concentramento, 4) esbosco 5) trasporto 6) prima lavorazione eseguita all'imposto, compreso macchine o attrezzature per la sramatura, scortecciatura taglio e triturazione.

ANNOTAZIONI

L'accesso ai benefici per l'acquisto di macchine ed attrezzature, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.2 *"Obblighi successivi al pagamento"* per le imprese di nuova costituzione, è comunque vincolato al volume d'affari dell'impresa e alla verifica della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni (scegliendo il parametro più favorevole all'impresa):

- aver lavorato, nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda, una superficie boscata almeno pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature (vedi tabella 2);
- la media delle superfici lavorate nei tre esercizi precedenti sia pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature (vedi tabella 2).

In fase di completamento, tali condizioni sono verificate in base ad uno o entrambi i documenti di seguito elencati:

- contratto di acquisto bosco in piedi;
- atti autorizzativi/DIA;

In ogni caso il beneficiario dovrà consegnare una dichiarazione sostitutiva nella quale siano indicate le superfici effettivamente tagliate nel periodo di riferimento.

Inoltre:

- i. le trattrici gommate agricole, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono avere gli adattamenti minimi riportati nell'Allegato A) al presente Bando, e le seguenti specifiche tecniche minimali:
 - essere a doppia trazione;
 - essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza;
 - avere un rapporto peso/potenza non inferiore a 70 kg/kw, nel caso di macchine a ruote tradizionali, o non inferiore a 45 kg/kw, nel caso di macchine a ruote isodiametriche;
 - avere il peso gravante sull'asse anteriore almeno per il 45% del totale.
- ii. le superfici forestali indicate nella tabella 2 possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici forestali utilizzate dal richiedente su tutto il territorio regionale e nel periodo di riferimento, indipendentemente dal titolo di possesso. Non è possibile utilizzare le stesse superfici due volte, anche per domande diverse ancorché presentate ad Enti diversi, per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili;

SUPERFICIE BOSCO LAVORATA (HA)					
TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE					
OPERAZIONE	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (5 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (10 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (20 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature	<ul style="list-style-type: none"> - Motoseghe • Decespugliatori, anche a spalla o spalleggianti Asta potatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Decespugliatori portati - Semoventi forestali cingolati con cestello, di potenza compresa tra 5 kW e 15 kW 			<ul style="list-style-type: none"> - Processor (allestitrice) - Harvester (abbattitrice/allestitrice) - Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice) - teste abbattitrici - teste processor - teste harvester
Concentramento ed Esbosco		<ul style="list-style-type: none"> - Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie portate 	<ul style="list-style-type: none"> - Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skidder (trattore articolato) - Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Forwarder (trattore articolato)

Tabella n. 2: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari (continua)

SUPERFICIE BOSCO LAVORATA(HA)					
TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE					
OPERAZIONE	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (5 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (10 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (20 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Trasporto aziendale	- Piccoli semoventi di potenza inferiore 5 kW	- Semoventi forestali cingolati con potenza compresa tra 5 e 15 kW - Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatrici forestali	- Trasporter (trattore con cassone)	- Camion senza rimorchio idonei al trasporto di legname	
Primo condizionamento		- Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o indipendente, che per lavorare necessitano di potenze fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili (compreso eventuale rimorchio per il trasporto) - Imballatrici	- Cippatrici medie, con motore proprio o indipendente, che per lavorare necessitano di potenze comprese tra i 51 e i 100 kW	Cippatrici medio-grandi con motore proprio o indipendente, che per lavorare necessitano di potenze comprese tra i 101-130 kW	- Cippatrici grandi, con motore proprio o indipendente, che per lavorare necessitano di potenze superiori ai 130 kW

Tabella n. 2: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari (continua)

SUPERFICIE BOSCO LAVORATA(HA)					
TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE					
OPERAZIONE	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (5 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (10 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (20 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Miglioramento fondiario			- Escavatori retroportati - Escavatori tipo ragno di potenza fino a 62 kW	- Escavatori tipo ragno di potenza compresa tra 63 e 90 kW; Escavatori cingolati di potenza massima di 90 kW	- Escavatori di potenza superiore ai 90 kW
Lavori manuali di supporto	- Giratronchi - Slittini - Tirfor - Soffiatori - Altre attrezzature minute.				

Tabella n. 2: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità del beneficiari (continua)

SUPERFICIE BOSCO LAVORATA (HA)					
TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE					
OPERAZIONE	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (5 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (10 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (20 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Lavori forestali vari			<ul style="list-style-type: none"> - Trattori gommati forestali di potenza compresa fra i 35 e i 100 kW - Trattrici cingolate di potenza compresa fra i 35 e 90 kW - Trattrici gommate agricole adatte ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 90 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con o senza cestello, di potenza compresa tra 16 kW e 90 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori gommati forestali di potenza superiore ai 100 kW 	

Tabella n. 2: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità del beneficiari

- iii. l'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico richiedente potrà essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nella Tabella 2 e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dell'Ente locale competente;
- iv. nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorrerà dimostrare di possedere in proprietà almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;
- v. la domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 14.7.2.
- vi. tutte le macchine e attrezzature ammissibili a contributo devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 89/392 e s.m.i. (Direttiva Macchine), recepita con D.P.R. 459/96 e s.m.i. e alle altre norme specifiche;

L'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature di tipologie assimilabili a quelle riportate nella Tabella n. 2 e in essa non comprese, possono essere autorizzate dall'Ente competente, purchè siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni precedentemente indicate e purchè:

- a) alla relazione a firma del richiedente sia allegata la relazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente di cui al successivo paragrafo 14.7.2.ii (per le macchine o attrezzature di valore superiore ai 40.000,00 €) qualunque sia il valore delle macchine o attrezzature;
- b) sia eseguita una valutazione da parte dell'Ente competente delle condizioni locali e della tipologia di richiedente.

c) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti legnosi o assimilabili (fino al livello di prodotti legnosi finiti grezzi o di prodotti legnosi semilavorati, esclusi i pannelli), compreso macchine o attrezzature per la pellettizzazione. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale.

Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature o le realizzazioni stabili idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura quali:

- I. rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine,
- II. bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
- III. macchine o attrezzature per la pellettizzazione;
- IV. macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- V. attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- VI. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo.

ANNOTAZIONI

L'accesso ai benefici per l'acquisto delle macchine ed attrezzature sopra menzionate deve essere commisurata alle reali esigenze dell'azienda in rapporto al volume d'affari dell'impresa, nonché agli sviluppi prospettati

Tale volume d'affari, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento" per le imprese di nuova costituzione, è calcolato in base alle quantità lavorate nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda o in base alla media dei tre esercizi precedenti, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da una relazione a firma del beneficiario di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

d) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale.

E' ammesso a contributo l'acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco.

Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature o realizzazioni stabili idonee alla valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:

- a) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- b) attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio.
- c) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo.

ANNOTAZIONI

L'accesso ai benefici per l'acquisto delle macchine ed attrezzature sopra menzionate deve essere commisurata alle reali esigenze dell'azienda in rapporto al volume d'affari dell'impresa, nonché agli sviluppi prospettati

Tale volume d'affari, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento" per le imprese di nuova costituzione, è calcolato in base alle quantità lavorate nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda o in base alla media dei tre esercizi precedenti, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da una relazione a firma del beneficiario di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

e) adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza;

Sono ammessi a contributo l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o collettivi o l'acquisto di dispositivi per interventi di primo soccorso, ai sensi del decreto legislativo 626/94 e s.m.i., quali:

- cassette di pronto soccorso;
- apparecchiature di sicurezza da allocare nella sede aziendale ed in cantiere compresa la segnaletica verticale;
- Dispositivi di protezione individuali (DPI), quali tute, pantaloni antitaglio, salopette, giacche, gambali, visiere, occhiali, caschi, guanti, protezioni auricolari, calzature, ecc.;
- dispositivi di sicurezza attiva e passiva da installare su mezzi e attrezzature in disponibilità dell'azienda;
- altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- box da cantiere per ricovero personale e box da cantiere per servizi igienici;
- acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani, dotati di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento a luoghi, ambienti, attrezzature o impianti di lavoro posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio;

- acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio;
- acquisto di cestelli elevatori per l'esecuzione di interventi di raccolta e lavorazione;
- interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori inferiori al limite di 85 dB(A).

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 14.7.2 che illustri le caratteristiche dei DPI e delle altre attrezzature per i quali si chiede il finanziamento e il rapporto con le esigenze aziendali.

Il numero e le caratteristiche dei DPI o delle altre attrezzature per le quali è richiesto il finanziamento devono essere sempre commisurati e riferiti al numero effettivo e alla tipologia di addetti.

Tutti i DPI e le attrezzature acquistate devono essere conformi alle prescrizioni di legge e alla normativa comunitaria (marchio CE).

E' escluso l'acquisto di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto persone.

f) realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale per la produzione di energia destinata ad un utilizzo esclusivo all'interno dell'azienda o dell'impresa per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali,

Rientra in questa tipologia la realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata ad un utilizzo esclusivo all'interno dell'impresa per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali.

Sono ammessi a contributo gli impianti che (per le definizioni utilizzate si fa riferimento al decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.):

- a) abbiano potenza nominale del generatore di calore compresa tra 20 kWt e 1000 kWt (1 MWt);
- b) utilizzino biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D.LGS 152 del 03/04/2006: "Norme in materia ambientale", e derivanti da interventi selvicolturali eseguiti nei boschi. Non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte;
- c) siano destinati principalmente alla produzione di energia termica. La produzione di energia elettrica e/o frigorifera è ammissibile solo se abbinate alla produzione di energia termica;
- d) siano dimensionati correttamente in funzione delle esigenze termiche dell'azienda e descritte nel progetto;
- e) rispettino le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B) al presente bando;
- f) abbiano una garanzia non inferiore a 2 anni, che ineressi l'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento. Tale garanzia deve essere estesa a 3 anni per le caldaie, (generatore termico);
- g) rispettino quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati.

ANNOTAZIONI

Gli impianti finanziabili possono essere realizzati nelle zone rurali di tutto il territorio regionale, purché all'interno della sede dell'impresa e comunque all'interno di centri abitati con popolazione residente non superiore a 500 abitanti.

Per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada" (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

Sono ammissibili a finanziamento, oltre a quanto previsto nel capitolo 6: "*Tipologia di spesa ammissibili*" del presente bando, i costi relativi a:

I. realizzazione, ristrutturazione e/o adeguamento o acquisto di strutture edili per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del materiale combustibile e le spese per le opere accessorie e gli allacciamenti per la fornitura di servizi esterni. Tali spese per essere ammissibili non potranno nel complesso superare il 30% del valore complessivo del progetto e comunque non potranno superare i seguenti rapporti:

- 20.000,00 € per impianti di potenza fino a 100 kWt;
- 40.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 101 e 200 kWt;
- 80.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 201 e 500 kWt;
- 100.000,00 € per impianti di potenza superiore a 501 kWt;

II. acquisto, messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore, impianti di cogenerazione ed impianti per la produzione di energia frigorifera che utilizzino come fonte energetica i combustibili di cui sopra, e dei sistemi di estrazione del combustibile. Gli impianti devono rispondere alle norme vigenti in termini di rendimenti, di livelli di sicurezza e di emissioni;

III. realizzazione della rete aziendale di distribuzione dell'energia termica prodotta con impianti a biomasse.

La realizzazione degli investimenti di cui ai precedenti punti *I* e *III* sono vincolati alla realizzazione contemporanea (o all'interno di unico progetto) degli investimenti di cui al punto *II*.

Le spese per i generatori termici comprensivi di meccanismi controllo elettronico, serbatoi inerziali, impianti di abbattimento delle emissioni, tutte le opere idrauliche ed elettriche, escluse le opere edili connesse alla centrale e quelle della rete di teleriscaldamento sono ammissibili nel limite massimo di 330,00 €/kWt di potenza termica utile dell'impianto.

Sono ammissibili le spese relative alla rete di distribuzione dell'energia termica nel limite massimo di 3 metri lineari di rete per kW di potenza termica utile installata.

Infine, il beneficiario dovrà sottoscrivere un impegno quinquennale, a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Ente competente della comunicazione di conclusione degli investimenti autorizzati, a utilizzare la caldaia solo con il combustibile specificato nel certificato di rendimento.

In caso di progetti che prevedono la produzione di energia elettrica tramite cogenerazione si applica quanto disposto dall'art. 22 della L.R. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia" e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 26/03/2007 "Interventi incentivanti per le finalità di cui alla L.R. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia. Modalità di considerazione degli eventuali apporti da certificati verdi, certificati bianchi, permessi di emissione, in applicazione dell'art. 22 della Legge Regionale".

g) investimenti materiali finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale

Rientrano tra le tipologie di investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a), c) e d) anche gli investimenti di seguito specificati finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria per quanto riguarda:

- I la depurazione delle acque reflue;
- II il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- III riduzione dei consumi idrici di acque primarie;

Rientrano tra le tipologie di investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a), c) e d) anche gli investimenti di seguito specificati finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria per quanto riguarda:

- la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue, di scarico delle lavorazioni, di tipologia di impianto superiore a quello minimo idoneo previsto dalla L.R. 20/2006 e regolamenti attuativi;
- la realizzazione di impianti di recupero delle acque reflue di scarico delle lavorazioni ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche favorendo la riduzione dell'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e assicurando il risparmio del consumo d'acqua mediante l'utilizzo delle acque reflue per una quantità pari ad almeno il 60% della quantità totale di acqua utilizzata nel ciclo produttivo. Tali impianti debbono possedere i requisiti minimi, ai sensi del D. Lgs.vo 152/2006 e regolamenti attuativi, per quanto riguarda la qualità delle acque reflue recuperate al fine del loro riutilizzo che, dove necessario, deve essere preventivamente concertato con le competenti A.S.L.;
- per la realizzazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo di acque meteoriche in funzione di utilizzare la risorsa da scopi diversi da quelli potabili. Per tali impianti il dimensionamento minimo della capacità di accumulo delle acque non deve essere inferiore a litri 50 per mq. di superficie relativa alle coperture esistenti nello stabilimento produttivo oggetto di finanziamento.

Nella tipologia di investimenti sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche i lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture, vasche di stoccaggio e locali di controllo.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

5.2 Investimenti immateriali:

- a) ricerche e analisi di mercato;
- b) attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti (compreso la certificazione della catena di custodia PEFC o FSC);
- c) progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
- d) studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco;
- e) spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e sociali/etiche.

Gli investimenti immateriali di cui sopra sono ammissibili nei limiti e con le modalità di cui ai successivi punti *5.3 Ulteriori limitazioni ed esclusioni* e *6.1 Ulteriori specifiche*, e solo se legati al finanziamento di altri investimenti materiali ai sensi dei punti da 5.1.a) fino a 5.1.f) del presente bando.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da una relazione a firma del beneficiario di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

5.3 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Ai fini del presente Bando il termine «silvicoltura» segue la definizione di Eurostat (la produzione degli alberi da legname come pure l'estrazione e la raccolta di materiali dalle foreste e dai boschi incolti, compresi prodotti che necessitano di essere sottoposti ad un minimo di lavorazione, quali la legna da

ardere o il legno per usi industriali);

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili.

In generale, per essere ammissibili gli interventi devono perseguire il miglioramento del rendimento globale dell'impresa in almeno uno degli aspetti specifici elencati nella Tabella 1 "Aspetti specifici relativi al miglioramento del rendimento globale dell'impresa" di cui al capitolo 3 del presente bando.

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini del presente bando valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- i) il sostegno è limitato agli investimenti connessi all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti secondari del bosco. Pertanto gli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle operazioni di: abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché l'insieme delle operazioni che precedono la segazione industriale in fabbrica del legname tondo, escluso la trinciatura e la sfogliatura;

Sono quindi escluse le:

- a) imprese (o industrie) per la produzione di mobili;
- b) cartiere;
- c) imprese (o industrie) per la produzione di pannelli e compensati;

Al contrario sono ammesse anche le imprese di trasformazione che producono prodotti non lavorati del legno destinati alla produzione di energia (cippato, legna da ardere);

- ii) le società e le ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria sono tenute a presentare bilanci relativi ai tre anni precedenti alla presentazione della domanda al fine di dimostrare le condizioni di cui ai successivi paragrafi 5.4. "Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà" e 5.5 "Vantaggi per i produttori agricoli di base".
- iii) il sostegno è concesso a condizione che sia garantita una ricaduta positiva sui produttori forestali di base come fornitori del legno e di prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco. A tale scopo, le imprese richiedenti devono dimostrare che per la loro attività utilizzano prevalentemente prodotti di propria produzione, compreso quelli derivanti dall'acquisto in piedi di soprassuoli boschivi, e/o forniti direttamente dai produttori forestali di base (vedi successivo paragrafo 5.5);
- iv) il sostegno per investimenti finalizzati alla commercializzazione realizzati da imprese di trasformazione singole o associate è concesso esclusivamente per la vendita prevalente di prodotti lavorati o trasformati direttamente;
- v) il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" (vedi successivo paragrafo 5.4 Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà);
- vi) gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili;
- vii) non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva;
- viii) gli investimenti immateriali di cui al precedente paragrafo 5.2 sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile;
- ix) nel caso di investimenti relativi alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energie da fonti rinnovabili con utilizzo esclusivo all'interno dell'impresa dell'energia prodotta (di

cui al paragrafo 5.1 lettera f), la potenza degli impianti non deve essere superiore ad 1 MWt;

- x) le domande di aiuto possono riguardare uno o più tipologie di investimenti materiali e/o immateriali, di cui ai punti 5.1 e 5.2.;
- xi) gli investimenti per l'acquisto di macchine e attrezzature per impianti fissi di trasformazione e/o di commercializzazione, non sono ammissibili se non riferiti a macchinari o attrezzature che siano collocati direttamente nella struttura organizzativa dell'impresa di trasformazione e commercializzazione beneficiaria di finanziamento;
- xii) sono finanziabili le strutture per la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura solo se collegati direttamente e all'interno della struttura organizzativa ad un'attività di prima trasformazione dei prodotti medesimi;
- xiii) il progetto e le relazioni tecniche presentate (vedi capitolo 14.7.2) devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente. Per le opere di miglioramento boschivo, tale tecnico dovrà essere:
- un Perito Agrario o un Agrotecnico, solo per boschi inseriti in aziende agrarie di dimensioni piccole o anche medie (inferiori o uguali a 15 ettari¹);
 - un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo, per tutti i boschi indipendentemente dall'estensione e, obbligatoriamente, per boschi inseriti in aziende agrarie piccole medie e grandi.

Inoltre, quando previsto dalla normativa vigente, il tecnico progettista dovrà essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale. Nei casi di progettazione pubblica, con tecnici aventi titolo e alle dipendenze della stessa amministrazione, non è obbligatorio il timbro dell'albo professionale;

- xiv) l'esecuzione delle operazioni previste nel Piano di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma sono comunque obbligatorie nel periodo di impegno di cui al paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento". Tale documento tecnico deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento andrà restituita debitamente vistata al richiedente all'atto del rilascio dell'atto di assegnazione;
- xv) ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2.7 del PSR della Toscana, tutti gli interventi finanziati dal presente bando, qualora siano effettuati all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) o regionale (SIR), devono:
- essere coerenti con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004;
 - fare riferimento, laddove previsto, alle disposizioni normative vigenti in materia di 'Valutazione di incidenza' (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e 120/03, LR 56/00-art.15).

- xvi) Nel caso di imprese costituite non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, l'acquisto delle macchine e attrezzature di cui ai punti 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, è ammissibile nel caso in cui il beneficiario si impegni a conseguire un volume d'affari atto a giustificare gli investimenti e indicato nella descrizione degli stessi contenuta nel presente bando. Tale volume d'affari dovrà essere calcolato in base alle quantità lavorate nell'esercizio successivo alla presentazione della domanda di pagamento o in base alla media dei tre esercizi successivi, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa. La dimostrazione di tale volume d'affari dovrà essere effettuata alla fine del terzo esercizio finanziario successivo alla presentazione della domanda di pagamento, tramite l'invio all'Ente competente degli stessi documenti allegati dalle altre imprese in fase di completamento per la dimostrazione del volume d'affari. Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di ottemperare a detto impegno, saranno applicate le sanzioni previste nei casi di mancato rispetto degli impegni che costituiscono requisiti di accesso.

¹ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV – n° 915 del 30/07/1996

5.4 Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà

Ai fini del presente bando non sono considerate imprese in difficoltà, e quindi possono presentare domanda, quelle che presentano i requisiti sotto indicati:

- I) Società e ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria:
 - a) le società a responsabilità limitata che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale;
 - b) le società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, ovvero le ditte individuali, che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale;
 - c) tutte le altre società e le ditte individuali per le quali non ricorrono le condizioni per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;

- II) Società e imprese di nuova costituzione, che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, e imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria ma hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che presentino:
 - a) un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
 - b) il Certificato di Vigenza (rilasciato dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.) dal quale risulti che in capo alla Società o all'impresa non risultano stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che negli ultimi 5 anni non risultano in capo alla Società o all'impresa dichiarazioni di stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
 - c) Visura Protesti (rilasciata dall'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.) che attesti l'assenza di protesti o di stati di insolvenza in capo alla Società o all'impresa;

- III) Imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che presentino:
 - a. un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
 - b. Visura Protesti (rilasciata dall'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.) che attesti l'assenza di protesti o di stati di insolvenza in capo alla Società o all'impresa;
 - c. una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che in capo al richiedente non esistono dichiarazioni di stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

5.5 Vantaggi per i produttori forestali di base

1. Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione forestale di base e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la garanzia del vantaggio per gli stessi produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento o raccolti/utilizzati con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento siano acquisiti dai produttori di base per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua

trasformata, e/o commercializzata nell'impianto medesimo o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento.

Nel caso del sostegno alle attività di trasformazione, ai fini del presente bando, per 'impianto' si intende l'impianto di trasformazione oggetto degli investimenti, destinato alla lavorazione di uno stesso prodotto o della stessa tipologia di prodotti.

Nel caso del sostegno alla commercializzazione, ai fini del presente bando, per 'impianto' si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati.

2. I prodotti primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati oppure da acquisto diretto da produttori di base. Ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base:

a) in caso di conferimento:

- per le cooperative o Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione o di raccolta/utilizzazione, deve essere adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
- per i consorzi, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione o di raccolta/utilizzazione, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

b) in caso di acquisto della materia prima dai produttori di base, deve essere assunto un impegno unilaterale di acquisto.

L'impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna, per il periodo di cui al punto ix) del paragrafo 11.1, ad acquistare, anche tramite contratti di acquisto di bosco in piedi, i prodotti necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto o raccolti/utilizzati con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento, direttamente da produttori di base.

La dichiarazione deve contenere almeno l'indicazione della tipologia e % di prodotto trasformato nell'impianto oggetto di aiuto o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, che si impegna ad acquistare nel periodo di riferimento;

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare con idonea documentazione e per ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, l'applicazione dell'impegno unilaterale d'acquisto così come disposto nel presente paragrafo;

3. L'applicazione dell' impegno unilaterale di acquisto decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e a partire da tale data gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 5 anni.
4. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, con la presentazione di:
 - a) in caso di cooperative agro-forestali, consorzi forestali e Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese,:
 - statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati/associati;
 - idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento e la quantità di prodotti conferiti dai soci;
 - nel caso di acquisto di prodotti forestali, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono

essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando;

- nel caso produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici forestali a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento.

b) in caso di altre imprese:

- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agrario-forestali di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento o raccolto/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento;
- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento, sulla base delle fatture di acquisto della materia prima o dei contratti di acquisto dei boschi in piedi. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando;
- nel caso produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici forestali a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento.

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 5 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile all'ufficio competente provinciale. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Provincia o Comunità Montana, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per ulteriori 30 giorni. Decorso quest'ultimo termine di 30 giorni il progetto decade con conseguente revoca e recupero del contributo già erogato.

5. Le modalità di cui al presente paragrafo per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base si applicano anche ai i soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione di cui al precedente paragrafo 4 "Soggetti ammessi a presentare domanda" facendo però riferimento al valore dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco spontanei commercializzati.

5.6 Miglioramento del rendimento globale dell'impresa

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nella successiva Tabella 3 .

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda stessa mediante l'inserimento nella relazione tecnica di una dettagliata sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno:

- il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo superiore a 70.000,00 €;
- il 50% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo compreso tra 30.000,00 € e 70.000,00 €;
- 80% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo inferiore a 30.000,00 €.

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Tabella 3: Aspetti collegati al miglioramento del rendimento globale dell'impresa

6 Tipologia di spesa ammissibili

Per quanto concerne la tipologia delle spese ammissibili e alle modalità di pagamento delle spese sostenute, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal PSR della Toscana, dal Documento Attuativo Regionale del PSR approvato con DGR n. 865/08 e s.m.i. (di seguito indicato come DAR).

Inoltre, per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e /o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

6.1 Ulteriori specifiche

Fermo restando il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale, ai fini del presente Bando sono ammissibili a contributo:

- gli interventi ricadenti nel territorio della Regione Toscana;
- in caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto², eccezione fatta per le spese generali propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda;
- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie,

² Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile, quali:

- ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compreso la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;

- le spese generali quali gli onorari di professionisti abilitati, le consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze inerenti agli investimenti per i quali viene richiesto il finanziamento, sono ammesse a contributo nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono, ad eccezione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza e di cui ai punti 5.1.b), 5.1.c), 5.1.d), 5.1.e) del presente bando, gli onorari dei professionisti possono essere finanziabili nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono;
- i costi degli interventi di cui ai punti 5.2 del presente bando sono ammissibili solo se sono legati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 e nei limiti del 25% della spesa ammissibile totale. Tale limite è comprensivo anche della quota per le spese generali e va riferito ad entrambi gli interventi se richiesti nell'ambito della stessa domanda;

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si dovrà far riferimento al *Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i., se in esso presenti.

Per tutte le voci non previste nel citato Prezzario Regionale e in caso di situazioni particolari, in cui è necessario adottare metodologie di intervento sensibilmente diverse da quelle indicate nel Prezzario, si potrà (in ordine di priorità decrescente):

- ricorrere al Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- ricorrere ai prezzi del Bollettino degli Ingegneri, per le voci non contenute nei prezzari precedenti;
- presentare apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Inoltre:

- l'ammontare degli investimenti in macchinari, attrezzature, mezzi tecnici, ecc., dovrà essere sempre giustificato da specifici preventivi rilasciati e controfirmati dal venditore, con l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA, dello sconto, del prezzo netto, della data di consegna e dei termini di pagamento, che devono essere compatibili con il piano finanziario del progetto;
- sulle fatture relative agli acquisti di macchinari, attrezzature, DPI, presentate in fase di accertamento finale, dovranno essere indicate (se presenti) o il numero seriale o la matricola

o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/DPI acquistati. In alternativa e per le macchine dotate di targa, il richiedente potrà comunicare all'Ente competente e in fase di accertamento finale il numero di targa della macchina oggetto del finanziamento.

Oltre alle esclusioni e alle specifiche previste dal DAR e dagli altri atti o documenti in merito, non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) le spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature);
- b) i semplici investimenti di sostituzione così come definiti all'art. 2.17 del reg. CE n. 1857/06 "Relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli";
- c) interessi passivi, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. CE 1698/05;
- d) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- e) lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f) acquisto di immobili non finalizzati all'obiettivo del progetto finanziato;
- g) nel caso di acquisto di fabbricati, il valore di macchine, attrezzature e impianti tecnici eventualmente già presenti nel fabbricato stesso;
- h) nel caso di acquisto di fabbricati fatiscenti, i lavori di demolizione e trasporto e i costi di conferimento in discarica dei materiali;
- i) spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi per il personale dipendente;
- j) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- k) lavori e opere non strettamente necessari ai fini del processo produttivo, aventi carattere di prestigio o di abbellimento, come fontane, opere di decorazione e simili, anche se imposti da normative pubbliche vigenti;
- l) lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o presso altra azienda del richiedente ubicata nel territorio di un altro Ente competente rispetto a quello dove è stata presentata la domanda di contributo;
- m) investimenti in natura o lavori in economia;
- n) lavori iniziati prima di quanto stabilito al precedente paragrafo 6.1 "*Ulteriori specifiche*";
- o) spese per lavori e opere volti al completamento di interventi già iniziati prima della data autorizzata per l'inizio degli investimenti;
- p) acquisto di macchine, macchinari e attrezzature installati presso aziende di terzi o utilizzati da terzi;
- q) per le macchine e le attrezzature, l'acquisto di materiali di usura e le riparazioni relative;
- r) acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili;
- s) acquisto di attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo, o normalmente ammortizzabili in un anno;
- t) acquisto di autovetture;
- u) spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
- v) spese generali relative agli investimenti immateriali.

7 Localizzazione dell'investimento

Tutto il territorio regionale.

8 Dimensione dell'intervento

Per tutti gli altri interventi di cui al presente bando non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

9 Settori di produzione interessati

Non pertinente

10 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Il richiedente, per poter essere ammesso al sostegno deve soddisfare le seguenti condizioni (se pertinenti alla tipologia di investimento previsto):

- a. detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso sotto elencati, i beni interessati dagli interventi. Si considerano titolo di possesso validi ai fini della presentazione della domanda di aiuto la proprietà, l'usufrutto, il contratto di locazione/ affitto, gli usi civici, la concessione di uso pubblico **la gestione consorziata dei beni**. **Tutti i** titoli per essere ritenuti validi ai fini del presente bando, devono, dal momento della presentazione della domanda di aiuto fino alla conclusione degli impegni di cui al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*", rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:
 - essere registrati;
 - essere in forma di atto pubblico.Nel caso di terreni in comproprietà o comunione dei beni, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo degli aventi titolo, purchè sia allegata uno dei documenti di cui al successivo paragrafo 14.7.2.
Non sono ammissibili a finanziamento le domande che hanno ad oggetto beni posseduti a titolo di comodato. Qualora il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e fino alla conclusione degli impegni di cui al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*" non sia in grado di garantire il possesso dei beni interessati dagli interventi, la domanda di aiuto decade e si provvede alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente versate;
- b. gli interventi devono rispondere al requisito della cantierabilità. Quindi, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti devono dichiarare che sono state acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi (compreso le denunce di inizio attività complete di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominate ove previsti, valide per l'effettivo inizio dei lavori) o che sono in possesso di preventivi per acquisti e forniture di impianti, macchinari e attrezzature, pena la non ammissibilità della domanda. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente/beneficiario deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità. Qualora, invece, gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari, dovrà essere prodotto anche il permesso rilasciato dal competente organismo di gestione;
- c. nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili la cantierabilità è dimostrata da una dichiarazione del richiedente in merito al possesso, alla data di presentazione della domanda, delle attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi, e, se necessari, di uno dei titoli abilitativi di cui sopra;
- d. nei casi previsti dall'art. 25 del reg. 1975/2006, essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o recuperi totali per inadempienza agli impegni successivi all'erogazione del saldo previsti dall'art. 30 del reg. CE n. 1260/99, o dall'art. 72 del reg. CE n. 1698/05);
- e. essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

- f. essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- g. non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari
- h. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- i. nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto o, se ricevuti, aver successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007;
- j. non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda; a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, il requisito di cui alla lettera i deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.

11 Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della DUA, il richiedente si impegna a:

- i. a produrre, al momento del completamento della domanda, tutta la documentazione indicata al successivo punto *14.7.2*;
- ii. ad attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione ad essa allegati e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
- iii. a sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
- iv. a produrre apposita fidejussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- v. avere, o acquisire in seguito agli interventi finanziati, la piena disponibilità (per il periodo di impegno) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- vi. non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (comprese le detrazioni fiscali) per le opere o acquisti oggetto della domanda.

11.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a:

- i. a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e controllo;
- ii. a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni

commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva;

- iii. a all'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di manutenzione e, in generale, alla manutenzione delle infrastrutture o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dal richiedente;
- iv. a rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità;
- v. a utilizzare i generatori termici realizzati in base a quanto previsto al punto 5.1.f) solo con il combustibile specificato nel certificato di rendimento per un periodo di almeno 5 anni, a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Ente competente della comunicazione di conclusione degli investimenti autorizzati;
- vi. le imprese costituite non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, nel caso abbiano richiesto l'acquisto delle macchine e attrezzature di cui ai punti 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, si impegnano altresì a conseguire, entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento, il volume d'affari previsto e necessario a giustificare gli acquisti effettuati;
- vii. a dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso,. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.
I mezzi o le attrezzature non fisse, possono essere utilizzate anche nelle aree forestali in possesso del beneficiario poste nel territorio di altri Enti competenti purchè, detti mezzi o attrezzature, facciano comunque riferimento al centro aziendale, UTE o UTF, ecc. per il quale è stato ottenuto il contributo;
- viii. a comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti, comprese le eventuali modifiche relative alle superfici collegate agli investimenti.

11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post

Se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

12 Tassi di contribuzione e minimi/massimali³

In generale e fatte salve le eventuali eccezioni di seguito riportate, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammesso e accertato.

È inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 20% del contributo concesso o, a titolo di stato di avanzamento lavori, una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70%,

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15.12.06, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), GU L 379 del 28.12.06.

Pertanto, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € **200.000** (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'de minimis'.

L'importo minimo previsto del contributo erogabile (cioè autorizzato) è pari a 5.000,00 € per beneficiario. Non sono ammesse domande che prevedono un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a tale cifra.

Inoltre, per la determinazione del contributo, valgono le seguenti indicazioni:

- per l'acquisto fabbricati, la spesa ammissibile non può superare il 30% della spesa totale ammessa a finanziamento sugli interventi richiesti nell'ambito della lettera a) del paragrafo 5.1 del presente bando;
- per l'acquisto terreni, la spesa ammissibile non può superare il 10 % della spesa totale ammessa a finanziamento sugli interventi richiesti nell'ambito della lettera a) del paragrafo 5.1 del presente bando;
- l'ammontare della spesa totale ammissibile per l'acquisto di beni immobili (terreni e/o fabbricati) non potrà in nessun caso eccedere l'importo di 120.000,00 €.

L'ammontare degli importi relativi al contributo minimo per beneficiario e delle percentuali di contributo erogabile per l'acquisto dei terreni o degli immobili sarà oggetto di verifica anche in sede di liquidazione finale. Il mancato rispetto dei minimi previsti comporterà l'esclusione dal finanziamento, mentre il mancato rispetto delle limitazioni relative alla spesa ammissibile per l'acquisto dei fabbricati o dei terreni comporterà la riduzione del contributo ammissibile al fine di riportarlo nei limiti previsti.

13 Priorità

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi, vengono verificati e valutati con riferimento al momento della ricezione nel sistema ARTEA della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni criterio o sottocriterio.

Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al momento/periodo di riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al punto 3 *'Procedure e tempi per la selezione dei*

³ Per tasso di contribuzione si intende l'aiuto diretto a fondo perduto concesso, stabilito in percentuale rispetto al costo totale ammissibile sostenuto dal beneficiario. Per minimale e massimale si intende rispettivamente il valore assoluto minimo e massimo dell'aiuto pubblico (contributo, premio o indennità) espresso in euro.

beneficiari del DAR.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale in base a quanto disposto al capitolo 4 '*Programmazione locale*' del DAR. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

Per le domande che provengono da annualità precedenti, le priorità devono essere possedute alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermate al momento del completamento.

I. Innovazione tecnologica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Grado di ammodernamento tecnologico e di innovazione dei progetti che presentano investimenti, di importo maggiore all'80% della spesa ammissibile, per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici di cui par. 6.2.1 lett. b), c) e d) della scheda di Misura del PSR, rispetto al costo totale del progetto:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio

II. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio sociale dell' anno precedente alla ricezione della domanda o copia del bilancio approvato.

b) percentuale superiore al 20% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (Interventi relativi al punto 6.2.1.e della scheda di misura del PSR):	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

c) partecipazione certificata a corsi di formazione e addestramento all'uso di trattori e motocoltivatori da parte del richiedente, di un socio dell'azienda, di un coadiuvante o di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato (art. 9, L.r. 30/07)	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da Agenzie formative accreditate.

I punteggi di II.a, II.b e II.c sono cumulabili.

III. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) imprese che certificano la loro attività in campo forestale ai sensi del protocollo PEFC o FSC.	punti 2
--	----------------

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) investimenti eseguiti in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale o (nel caso di investimenti non localizzabili) eseguiti da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone.	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti eseguiti in zone ricomprese nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47% o (nel caso di investimenti non localizzabili) da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone.	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio (confronto con elenco Comuni con indice di boscosità superiore al 47%, come rilevato dall'Inventario Forestale della Toscana -vedi allegato C al presente Bando)

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b, III.c e III.d sono cumulabili.

IV. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 60% della quantità totale di prodotto raccolto, utilizzato, lavorato, trasformato e/o commercializzato nell'impianto o dall'impresa deve essere certificato ai sensi dei Regg. n. 2092/1991 e 510/2005, e della L.r. 25/1999:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: possesso della certificazione degli organismi di controllo o altra idonea documentazione relativa alle quantità totale di prodotto raccolto, utilizzato, lavorato, trasformato e/o commercializzato nell'esercizio precedente alla presentazione della domanda e confronto con contabilità/bilanci aziendali.

b) il richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: <ul style="list-style-type: none"> - UNI ISO 9000 - UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); - UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>); - UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>) 	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

I punteggi di cui alle lett IV.a e IV.b sono cumulabili.

V. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni relativamente al personale occupato nel settore agro-forestale e/o nell'impresa richiedente il finanziamento, e impiegato nell'UTE o UTF o UTP ai quali fanno riferimento gli investimenti ammessi a finanziamento.

a) in valore assoluto: investimenti eseguiti da imprese che hanno aumentato o mantenuto il numero di occupati a tempo indeterminato nei 3 anni precedenti la ricezione della domanda di aiuto	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">$0 \leq n < 1$</td> <td style="text-align: right;">punti 1</td> </tr> <tr> <td>$1 \leq n \leq 3$</td> <td style="text-align: right;">punti 2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 20px;">(n = variazione numero occupati)</td> </tr> </table>	$0 \leq n < 1$	punti 1	$1 \leq n \leq 3$	punti 2	(n = variazione numero occupati)	
$0 \leq n < 1$	punti 1						
$1 \leq n \leq 3$	punti 2						
(n = variazione numero occupati)							

Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato al momento della ricezione della domanda e il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. Tale valore medio è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato (compreso il titolare dell'azienda, i coadiuvanti e personale a tempo indeterminato). Il valore medio annuale è dato dalla somma della consistenza iniziale (al 1 gennaio) e di quella finale (al 31 dicembre) degli occupati diviso per due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il valore medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini assoluti.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

Documenti per la verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati

b) in valore percentuale: ai fini dell'attribuzione della presente priorità, il mantenimento o l'incremento del livello di occupazione è dato dal rapporto Δ / V_m (espresso in termini percentuali):	da 0 al 10%	punti 1
	> del 10% al 50%	punti 2
	> del 50%	punti 3

Dove:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato, al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (V_m).

V_m è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due.

A partire dal 31/12/2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati

VI. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) rapporto tra il numero occupati di genere femminile e il numero totale occupati a tempo indeterminato (dipendenti, imprenditori IAP, coadiuvanti regolarmente iscritti INPS e soci lavoratori) riferiti al momento di ricezione della domanda:	dal 20 al 40%	punti 1
	> 40%	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali: <ul style="list-style-type: none"> • imprenditore singolo • almeno il 50% degli amministratori (società di capitali) • almeno il 50% dei soci (società di persone) 	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: Visura camerale.

I punteggi di cui alle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili.

VII. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni	punti 2
--	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;

- o società in accomandita semplice: almeno la metà del capitale è detenuto da soci accomandatari che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci accomandatari amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- o società in nome collettivo: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- o cooperative: almeno la metà dei soci e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o società di capitali: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: d'ufficio

b) il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio (Visura camerale; certificato di iscrizione partita IVA)

I punteggi delle lett. VII.a e VII.b sono cumulabili fra loro.

Il punteggio delle lett. VII.b non è cumulabile con quelli del punto V.a e V.b.

VIII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

IX. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alle misure 122 e 123.b del PSR 2007/2013:	punti 2
---	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio

X. Zone svantaggiate

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Investimenti eseguiti in zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di investimenti non	punti 1
--	----------------

localizzabili, eseguiti da richiedenti che hanno il centro aziendale localizzato in zone montane o svantaggiate.	
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio (delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

XI. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi ai punti 5.1.b), 5.1.c), 5.1.d), del presente bando (acquisto macchine, macchinari e attrezzature)	punti 1
b) almeno il 10% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 5.1.g) del presente bando (aumento livello di tutela ambientale)	punti 1
c) domande che prevedono interventi relativi al punto 5.1.f) del presente bando (realizzazione di centrali termiche).	punti 2
investimenti che prevedono l'utilizzo del legname per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 5.1.a) del presente bando. Utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o la ristrutturazione di fabbricati. I costi derivanti dall'acquisto e messa in opera degli elementi in legno devono coprire almeno il 33% del costo ammissibile dell'investimento richiesto sui fabbricati.	punti 2
d) domande che prevedono la realizzazione, in aree non metanizzate, di interventi relativi al punto 5.1.f) del presente bando (realizzazione di centrali termiche).	punti 1

I punteggi di questo punto sono cumulabili tra loro.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XII. Approvvigionamento dai produttori forestali di base

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Investimenti che garantiscono un maggior vantaggio ai produttori forestali di base dato dalla percentuale delle quantità del prodotto interessato dall'investimento derivante dai produttori di base rispetto alla quantità totale dello stesso prodotto utilizzato, raccolto, trasformato o commercializzato dal beneficiario:	dal 60% all' 80%	punti
	1	
	> dell' 80%	punti
	2	

È valutato il livello di partecipazione dei produttori forestali di base ai vantaggi derivanti dal finanziamento, tramite l'analisi dei risultati contabili dell'ultimo esercizio.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo all'inizio dell'impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso.

.Documenti per la verifica: statuti, regolamenti o altra idonea documentazione o impegno unilaterale d'acquisto con relativa documentazione dimostrativa richiesta dal bando (a cadenza annuale) per i successivi cinque anni.

XIII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'impianto oggetto degli investimenti utilizza prodotti forestali di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto o dal centro aziendale	dal 30% al 60%	punti 2
	> del 60%	punti 3

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

XVI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

14 Procedure di attuazione

14.1 - Procedimento amministrativo

Le domande di aiuto sono ricevibili solo se la Provincia o Comunità montana competente per territorio ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Le domande devono essere riferite ad un'Unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità tecnico forestali (UTF); le unità produttrici integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS).

La domanda deve essere presentata all'Ente competente, con riferimento all'ubicazione della Unità tecnico economica interessata dagli investimenti. Nei casi di progetti relativi a UPZ, UPI, UTP, UTS o USP non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente nel cui territorio è ubicata l'unità produttiva medesima.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 (vedi allegato E).

14.2 - Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per ogni fase.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto	Per la fase 2 (fondi 2009) il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31.01.09, mentre per quelle successive la presentazione delle domande potrà avvenire solo dopo la riapertura dei termini definita con atto dirigenziale e dovrà concludersi entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento dei fondi
Protocollazione domande	Entro 3 gg dalla ricezione rispetto al termine ultimo di scadenza
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria preliminare	
Richiesta del completamento	
Ricevibilità del completamento	
Ammissibilità e graduatoria definitiva	Per la fase 2 (fondi 2009) l'ammissibilità delle domande e la definizione della graduatoria definitiva dovrà avvenire entro il 30/06/09. Per le fasi successive, entro il 31.5 dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda

Richiesta di Anticipo	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
Istruttoria richiesta di anticipo	Entro 30 giorni dalla richiesta
Richiesta di varianti e proroghe	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
Istruttoria di varianti e proroghe	Entro 30 giorni dalla richiesta
Presentazione domanda di pagamento a titolo di saldo	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda
Elenchi di liquidazione	Entro il 31/10 dell'anno successivo a quello di emissione dell'atto di assegnazione

14.3 - Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07⁴, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni o altri beni immobili	Vedi Forme di conduzione descritte nel sistema ARTEA
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

⁴ L.r. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

14.4 - Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze

14.4.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento

La domanda di aiuto contiene la richiesta di sostegno ad un determinato insieme di investimenti (operazione) e viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno; in caso di richiesta di anticipo la stessa diviene anche domanda di pagamento.

La domanda di aiuto serve anche a modificare le priorità presentate nelle annualità precedenti all'interno di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi.

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento lavori o a titolo di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento deve soddisfare le seguenti condizioni:

- gli importi degli investimenti realizzati e pagati al momento della richiesta devono corrispondere ad una erogazione di contributo compresa tra il 40% e il 70% del contributo assegnato;
- presentazione di fideiussione;
- tempi di esecuzione del progetto di durata superiore a 8 mesi (come da atti di assegnazione);
- importi di contributo totale assegnato al progetto non inferiore a 50.000 euro;
- richiedibile una sola volta.

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, paragrafi 16-17-18-19.

È possibile presentare una sola domanda di aiuto per misura e annualità e per ente competente.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammissibili a contributo (completamento della domanda), in base alle risorse disponibili sulle singole misure a livello dell'Amministrazione cui è rivolta la domanda ed effettivamente competente per la stessa. Le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione; le fasi di attuazione sono le seguenti:

- fase 1: fondi 2007/08;
- fase 2: fondi 2009;
- fase 3: fondi 2010;

Per quanto riguarda la gestione delle domande, delle graduatorie e delle eventuali economie, oltre a quanto riportato nel presente bando si rimanda a quanto specificatamente espresso nel DAR.

14.4.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente e, in alcuni casi ad altri soggetti, come di seguito indicato:

- completamento documentazione istruttoria, richieste di anticipo (quando non già presentata contestualmente alla domanda di aiuto), varianti, proroghe, rinunce, cause di forza

maggiore: all'Ente competente;

- in caso di decesso del richiedente, la comunicazione relativa deve essere inviata anche al tenentario del fascicolo aziendale secondo quanto indicato nel paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 (allegato E);
- se gli eventi si verificano dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione la comunicazione relativa deve essere inviata per conoscenza anche ad ARTEA, oltre che all'Ente competente.

14.4.3 - Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti o elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA o di Province o Comunità montane. Per le domande di aiuto, tale richiesta deve pervenire all'ufficio competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal Sistema informativo di ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro presentazione,

In ogni caso l'ufficio responsabile del procedimento, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

La richiesta di correzione degli errori palesi deve essere presentata su carta libera all'Ente competente.

14.5 - Termini per la presentazione delle istanze

14.5.1 - Domanda di aiuto

Per la seconda fase (assegnazione dei fondi dell'annualità 2009), le domande di aiuto devono pervenire all'Ente competente tramite il sistema ARTEA a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31.01.09.

Per la terza fase (fondi 2010), invece, si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande di aiuto, che comunque devono pervenire, all'Ente competente sempre tramite il sistema ARTEA, entro il 31 dicembre 2009, secondo le modalità stabilite al seguente par. 14.6 "Ricevibilità delle istanze".

Quanto sopra riportato vale anche per modificare le priorità presentate nelle annualità precedenti all'interno di altre domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi.

14.5.2 - Domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire in forma ricevibile all'Ente competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) stabilito dall'Ente stesso nell'atto di assegnazione o nell'eventuale atto di proroga per la presentazione della domanda di pagamento e per la fine dei lavori e delle spese relative.

La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque non **oltre 30 giorni di calendario** dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile⁵; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

In caso che la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda; entro il termine di 10 gg dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di

⁵ In analogia con quanto previsto dal reg. CE n. 796/04, art. 21

ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti⁶, pena la decadenza del beneficio accordato.

14.5.3 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

14.5.3.1 - Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione

L'Ente competente, con apposita, richiede la documentazione a completamento della domanda di aiuto che deve essere presentata nel rispetto dei termini indicati.

La documentazione deve essere presentata, **entro 30 giorni di calendario** dalla data del ricevimento della richiesta dell'Ente, per la quale farà fede la data di ricevimento da parte del richiedente, attestata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta l'esclusione dalla graduatoria delle domande ammesse/ammissibili.

14.5.3.2 - Richieste di anticipo

Le richieste di anticipo possono essere presentate all'atto di compilazione della domanda di aiuto o successivamente all'Ente competente, dopo la comunicazione dell'assegnazione del contributo e nei termini fissati dallo stesso.

14.5.3.3 - Richieste di stato di avanzamento

Le richieste di liquidazione per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) devono essere presentate **almeno 60 giorni di calendario** prima del termine indicato nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento. Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

14.5.3.4 - Richieste di Varianti e/o Proroghe

La richiesta di variante progettuale deve essere presentata prima delle esecuzione degli investimenti relativi ed **almeno 60 giorni di calendario** prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la conclusione dei lavori e relativi pagamenti. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti. Per quanto attiene alle richieste di proroga queste devono pervenire **almeno 30 giorni di calendario** prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Qualora il beneficiario, successivamente al pagamento della domanda ed entro il periodo di impegno previsto dal presente bando, si trovi nella necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati, che possano alterarne la destinazione originaria, deve comunicare all'Ente competente tale necessità e attenderne l'autorizzazione prima di procedere a qualsiasi modifica

14.5.3.5 - Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie

Il titolare della domanda, qualora per cause di forza maggiore (escluso decesso) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'UTE e quindi di recedere dagli impegni assunti deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'Ente competente, e per conoscenza ad Artea,) **entro 10 giorni di calendario** dal momento in cui è in grado di provvedervi.

Qualora la rinuncia sia relativa a motivi non riconducibili a cause di forza maggiore la comunicazione deve essere presentata **almeno 30 giorni di calendario** prima della data in cui il fatto si verifica; dopo tale termine, il beneficiario oltre decadere dal beneficio e restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo che di saldo, può incorrere in ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla normativa

⁶ art. 10 bis Legge 241/90

vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

14.5.3.6 - Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno

Il subentrante a qualsiasi titolo nel possesso dei beni oggetto di contributo deve darne comunicazione per iscritto nei termini previsti per la domanda di pagamento o, successivamente al saldo, **non oltre 60 giorni di calendario** dal subentro, allegando la documentazione indicata al successivo par. 14.7.7, pena la mancata ammissibilità del subentro, con conseguente recupero dei contributi erogati per i beni oggetto di contributo, salvo casi di forza maggiore.

14.5.3.7 - Comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base

Il beneficiario deve dare comunicazione, **nei 60 gg di calendario successivi** a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno quinquennale assunto, del mantenimento degli obblighi previsti al fine di garantire la partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli di base ai vantaggi economici. A tale comunicazione il beneficiario deve allegare la documentazione richiesta dal bando al paragrafo 5.5 ed elencata al successivo paragrafo 1 4.7.9. Contestualmente e quando pertinente, le imprese di nuova costituzione alleggeranno anche la documentazione necessaria al rispetto degli impegni relativi al volume d'affari collegato agli interventi sulle strutture aziendali o all'acquisto di macchine e attrezzature (paragrafi di cui ai punti 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d).

14.6 - Ricevibilità delle istanze

14.6.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di Aiuto e della ricevibilità delle domande di Pagamento:

- in caso di sottoscrizione mediante firma digitale o di firma qualificata⁷, la domanda è considerata ricevuta al momento al momento dell'inoltro per via telematica;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Sulla stessa il CAA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte del CAA entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

14.6.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di protocollazione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente.

14.7 - Documentazione da presentare

Nel caso in cui la documentazione da presentare sia sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, tale documentazione deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative

⁷ Articolo 20 comma 2 e articolo 21 comma 1 e 2 del DLgs 82 del 2005

regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolar modo, deve ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Oltre a quanto di seguito espressamente previsto si rimanda comunque al PSR, al Documento Attuativo Regionale del PSR e agli altri atti ad essi collegati.

14.7.1 - Al momento della domanda di aiuto

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, così come indicato al precedente paragrafo 14.3, devono essere inseriti nel sistema informativo di ARTEA i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

- piano previsionale degli investimenti che deve essere compilato direttamente on line nello specifico modulo scheda di progetto;
- dichiarazione sulla modulistica disponibile sul sito ARTEA relativa al possesso delle condizioni di accesso e di priorità previste dal bando.

14.7.2 - In fase di completamento

In fase di completamento, su richiesta dell'ufficio istruttore, devono essere presentati i seguenti elementi:

- i. per le azioni 5.1.a, 5.1.f, 5.1.g il progetto definitivo o esecutivo d'intervento. Tale progetto dovrà contenere almeno:
 - la descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);
 - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - la descrizione delle caratteristiche ecologiche, stagionali e selvicolturali dell'area oggetto di intervento (funzionale alla valutazione degli interventi di miglioramento previsti);
 - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione; (modalità di esecuzione degli interventi sulle strutture, modalità di taglio ed esbosco, massa legnosa stimata, costi di macchiatico stimati, entità delle superfici forestali oggetto dell'intervento, ecc.);
 - la descrizione del collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici elencati al paragrafo 5.6 "*Miglioramento del rendimento globale dell'impresa*";
 - l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
 - dati tecnici relativi alla quantità/valore della materia prima utilizzata e della produzione ottenuta nell'impianto oggetto di aiuto con riferimento alla produzione di qualità;
 - la mappa topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o dei fabbricati oggetto dell'intervento;
 - la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
 - nel caso di acquisto o realizzazione di fabbricati, planimetrie degli edifici oggetto della domanda in scala non inferiore a 1:100;
 - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;

- l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- ii. per le azioni 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, 5.1.e, 5.2, una relazione descrittiva a firma del richiedente. Tale relazione, oltre a quanto previsto nei paragrafi specifici; dovrà contenere almeno la:
- descrizione sintetica del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);
 - descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, tipologia e caratteristiche dei terreni forestali aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - descrizione degli interventi (compreso acquisti) per i quali si richiede il finanziamento;
 - la descrizione del collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici elencati al paragrafo 5.6 *"Miglioramento del rendimento globale dell'impresa"*;
 - individuazione su cartografia topografica e/o catastale in idonea scala del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
 - dati tecnici relativi alla quantità/valore della materia prima utilizzata e della produzione ottenuta nell'impianto oggetto di aiuto con riferimento alla produzione di qualità;
 - relativi importi di spesa suddivisi per tipologie d'intervento;
 - durata stimata per l'esecuzione degli interventi;

A tale relazione, in caso di acquisti, devono essere obbligatoriamente allegati uno dei documenti sotto elencati:

- per gli acquisti di beni materiali o di componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale e per un importo superiore o uguale a 5.000,00 €, una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente e che, in base a parametri tecnico-economici, dia conto della tipologia del bene da acquistare, dell'effettuazione delle procedure previste dal punto 3.1.3.2.1 del DAR e della congruità dell'importo previsto. Nel caso in cui la domanda preveda l'acquisto di macchine o attrezzature di importo unitario superiore a 40.000,00 € o non ricomprese nella tabella n.2 allegata alla lettera b) del paragrafo 5.1, la relazione tecnica dovrà contenere una valutazione dell'opportunità degli acquisti in rapporto alla situazione aziendale e in particolare a:
 - numero, qualificazione e tipologia di contratto dei lavoratori dell'azienda;
 - dotazioni macchine aziendali al momento della domanda;
 - rapporto tra le caratteristiche delle macchine/attrezzature da acquistare e delle caratteristiche dei popolamenti gestiti dal richiedente e delle caratteristiche topografiche, morfologiche di accessibilità dell'azienda (pendenza, accidentalità, ecc.);
 - tempo di utilizzo previsto e funzioni a cui le macchine/attrezzature saranno destinate;
- iii. per gli acquisti di beni immateriali per un importo superiore a 5.000,00 €, IVA esclusa, quanto previsto dal punto 3.1.3.2.2 del DAR in merito alla scelta del soggetto a cui affidare l'incarico.;
- iv. un'idonea documentazione fotografica (minimo 5 foto prese da punti comunque riconoscibili prima e dopo l'intervento) sullo stato dei luoghi prima della realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili);

- v. il Piano di manutenzione (azione 5.1.a);
- vi. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso (vedi successiva Tabella A) e di cui al paragrafo 10 "*Condizioni di accesso*", tenendo presente che:
- nel caso il richiedente sia affittuario dei fabbricati/terreni oggetto della richiesta di contributo, dichiarazione da parte del/i proprietario/i che autorizza/no il richiedente a presentare domanda e percepire il corrispondente aiuto. Tale dichiarazione deve inoltre contenere gli impegni, a mantenere la destinazione e le finalità previste dal progetto;
 - nel caso di terreni in comproprietà, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo dei comproprietari, purchè sia allegata una dichiarazione di assenso degli altri comproprietari all'esecuzione dei lavori richiesti e per i quali si richiede il contributo ai sensi della presente misura o una dichiarazione del beneficiario che attesti il consenso degli altri comproprietari. Tale dichiarazione deve inoltre contenere gli impegni, a mantenere la destinazione e le finalità previste dal progetto;
 - nel caso di Società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
 - nel caso di comunione dei beni fra coniugi, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre l'azienda;
- vii. bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati o la documentazione richiesta al paragrafo 5.4 "*Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà*";
- viii. documentazione relativa alla dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base:
- statuti, regolamenti, contratti di consorzio o altri atti costitutivi di società;
 - dichiarazione di impegno unilaterale di acquisto relativamente all'approvvigionamento della materia prima proveniente dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità totale annua da trasformare e/o commercializzare nell'impianto oggetto di finanziamento o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento. Tale dichiarazione deve contenere l'impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori di base al termine di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo 5.5;
 - nei casi di produzione di base propria, documentazione amministrativa ai sensi della normativa vigente dalla quale risulti la superficie forestale utilizzata e la quantità di prodotto ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento;
- ix. nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili, copia delle attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi;
- x. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento (solo privati);
- xi. estremi di iscrizione all'albo per le società cooperative;
- xii. il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da realizzare redatto, ai fini della determinazione della congruità del prezzo, con le modalità definite al precedente paragrafo 6.2 *Ulteriori limitazioni ed esclusioni*. Su tale computo dovranno essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali lavori da eseguire in economia dal beneficiario (investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite). In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;

- xiii. ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso a costruire o dichiarazione di inizio lavori, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.);
- xiv. copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature o con espressi i termini della relativa consegna ai fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino;
- xv. copia del preventivo dei costi o della lettera di incarico al professionista (solo per gli investimenti immateriali di cui al paragrafo 5.2 del presente bando);
- xvi. eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'evento in relazione alla sua ubicazione territoriale, controfirmati dal beneficiario;
- xvii. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione o dichiarazione di aver effettuato la richiesta all'INPS e impegno a trasmetterlo all'Ente competente appena possibile e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria del completamento (solo privati e qualora l'Ente competente non possa acquisire per via telematica);
- xviii. la documentazione eventualmente prevista dal Documento Attuativo Regionale del PSR (DGR 865/08 e s.m.i.) quale, ad esempio, quella in merito all'ammissibilità e congruità delle spese;
- xix. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente;
- xx. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel precedente paragrafo 13;
- xxi. ogni altro documento richiesto o ritenuto necessario per la valutazione di quanto dichiarato.

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale, nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

14.7.3 Al momento della richiesta di anticipo

Alla richiesta di anticipo devono essere allegati:

- garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e/o del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi (per gli acquisti, data di conferma dell'ordine d'acquisto).

Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

14.7.4 Al momento della richiesta di variante

La richiesta di variante deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di aiuto, ad esse devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- indicazione degli investimenti oggetto della variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi);

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

14.7.5 - Al momento della richiesta di proroga

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fideiussoria per assicurare il periodo di copertura.

14.7.6 Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause forza maggiore (escluso decesso)

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

14.7.7 Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare delle domande presentate e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare:

- in caso decesso, qualora la comunicazione sia presentata prima del saldo, la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- in caso di subentro, qualora avvenga successivamente al saldo e per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, tutta la documentazione relativa alle condizioni di accesso e di priorità del subentrante.

14.7.8 Al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di Stato avanzamento lavori)

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa, nel rispetto di quanto stabilito dal DAR sull'ammissibilità delle spese.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità e nei termini indicati dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- relazione finale, firmata da un tecnico abilitato, con particolare approfondimento relativo al conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto;
- computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità delle prestazioni e dei servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione al progetto che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di lavori in economia, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole

tipologie di lavoro;

- planimetria topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- planimetria catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- copia dell'atto di acquisto, nel caso di acquisto fabbricati o di terreni;
- ove necessario, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori;
- documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria;
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
- copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi.
- dichiarazione che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
- eventuale dichiarazione in merito al riconoscimento dell'IVA come costo;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantagione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa;

Al momento della domanda di pagamento a titolo di saldo, occorrerà consegnare anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione o dichiarazione di aver effettuato la richiesta all'INPS e impegno a trasmetterlo all'Ente competente appena possibile e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria del completamento (e qualora l'Ente competente non possa acquisire per via telematica);

Alla richiesta di stato di avanzamento lavori, oltre alla documentazione sopra prevista in fase di domanda di pagamento del saldo, se richiesta occorrerà allegare anche una garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto come stato di avanzamento, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l'Ente competente ne riscontri la necessità.

14.7.9 Al momento della comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare delle domanda presentata e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, per il periodo trascorso di riferimento, il mantenimento degli impegni all'utilizzo di materie prime provenienti da produttori forestali di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata/commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento o raccolti/utilizzati con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento;;

- idonea documentazione di accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato/commercializzato o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento, sulla base delle fatture di acquisto della materia prima o dei contratti di acquisto di bosco in piedi. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando;
- nel caso produzione propria, idonea documentazione, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici forestali a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto forestali ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;
- nel caso di imprese di nuova costituzione che abbiano richiesto interventi sulle strutture o l'acquisto di macchine e attrezzature di cui ai punti 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli impegni assunti in merito al volume d'affari collegato agli acquisti effettuati.

14.8 Adempimenti istruttori

14.8.1 - Istruttoria domanda di aiuto

14.8.1.1 - Istruttoria preliminare

L'Ente competente prende atto dell'elenco delle domande ammissibili "graduatoria preliminare" prodotto dal sistema informativo ARTEA, dopo 4 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, sulla base dei requisiti di accesso e di priorità dichiarati in domanda dai richiedenti.

Sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura in oggetto, l'Ente competente tramite raccomandata A.R, richiede ai soggetti che risultano ammissibili a finanziamento nella graduatoria preliminare la documentazione a completamento della domanda di aiuto indicata al punto 14.7.2 delle presenti procedure.

L'Ente competente può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti presenti nella graduatoria stessa, qualora per rinunce, istruttorie con esito negativo, revoche del contributo o risorse aggiuntive, si rendano disponibili ulteriori risorse spendibili nella stessa misura per le annualità di riferimento.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

14.8.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della documentazione a completamento della domanda di aiuto, effettua:

- la verifica, in base alla normativa vigente, della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso e di priorità fissati dal Programma di Sviluppo Rurale, dai documenti complementari di attuazione regionale e dal presente bando;
- la verifica della documentazione inviata in ordine alla validità, alla congruità ed alla conformità della stessa a quanto dichiarato con la domanda di aiuto;
- la verifica dell'ammissibilità degli investimenti previsti dal progetto;
- la verifica della conformità dell'operazione con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale così come recepito dal presente bando (intesa come verifica della sussistenza dei documenti e delle attestazioni di conformità previsti dalla normativa vigente);
- la verifica della regolarità contributiva in materia di contributi previdenziali (DURC);
- la verifica della ragionevolezza (congruità) della spesa proposta; la valutazione deve avvenire con un sistema adeguato quale:

- a) comparazione di almeno tre preventivi di spesa (nel caso di acquisti);
- b) sulla base del prezzario Prezzario regionale per interventi ed opere forestali, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i., se in esso presenti o, in subordine, del Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria o del Bollettino degli Ingegneri, per le voci non contenute nei prezzari precedenti;
- c) altre forme di valutazione previste dalla DGR 865/08 e s.m.i. (DAR);
 - la definizione della tempistica per la conclusione degli investimenti;
 - gli opportuni sopralluoghi, nel caso in cui si renda necessario.
 - L'Ente provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante:
 - la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 45/07;
 - La redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita in loco.

14.8.1.3 - Adempimenti domande ammesse/non ammesse

L'Ente competente adotta, entro il 30/06/09, per la seconda fase, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda per le annualità successive, il provvedimento contenente:

- l'esito dell'istruttoria delle domande ammesse/non ammesse a seguito della verifica dei completamenti di domanda;
- la graduatoria definitiva con l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili e con la presa d'atto della graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse, formata automaticamente sulla base dei dati dichiarati in domanda;
- l'elenco delle domande escluse.

L'Ente competente rende pubblico, nelle forme previste dal proprio statuto o dai propri regolamenti, l'esito dell'istruttoria svolta ed i relativi contributi assegnati in favore dei beneficiari e l'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili e di quelle non ammesse.

Per le domande finanziabili provvede inoltre all'invio al beneficiario della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e l'atto di assegnazione, comprendente il modello riepilogativo prodotto dal sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- numero domanda;
- la descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
- l'importo del contributo assegnato;
- importo erogabile in anticipo;
- la cadenza delle comunicazioni di monitoraggio dell'andamento dei lavori;
- termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo;
- termine ultimo di fine lavori e di ricevibilità della domanda di pagamento (coincidenti);
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- prescrizioni e condizioni specifiche.

L'Ente competente provvede a comunicare ai richiedenti le motivazioni che hanno comportato la mancata ammissione.

L'Ente competente provvede inoltre:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Ai fini dell'utilizzo dell'economie di cui al paragrafo 2.9 "*Gestione delle economie*" del DAR, la graduatoria definitiva relativa a una determinata fase è valida fino al giorno precedente alla presa d'atto, da parte dell'Ente competente, della graduatoria preliminare della fase successiva.

14.8.2- Istruttoria Anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'Ente competente acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la polizza fidejussoria e verifica:

- la conformità della garanzia fidejussoria presentata;
- che la garanzia fideiussoria abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- che l'importo per cui è stata richiesta la garanzia fideiussoria corrisponda al 110% dell'anticipazione richiesta salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA;

Per le sole richieste con esito negativo provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

ARTEA si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

14.8.2 - Istruttoria di SAL

Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti a titolo di stato avanzamento lavori, l'Ente competente acquisisce la polizza fidejussoria su cui verifica:

- la conformità della garanzia fidejussoria presentata;
- che la garanzia fideiussoria abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- che l'importo per cui è stata richiesta la garanzia fideiussoria corrisponda al 110% delle somme richieste salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA;

ARTEA si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia o della .

Inoltre, qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000,00 euro, l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procederà alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

Per le sole richieste con esito negativo l'Ente competente provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

14.8.3 Istruttoria modifica atto di assegnazione

Qualsiasi modifica rispetto a quanto assegnato deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente competente, compresa la modifica della ragione sociale o il cambio del soggetto giuridico beneficiario, che può verificarsi a diverso titolo nel corso della esecuzione del progetto o in corso di impegno successivo.

14.8.4.1. - Istruttoria variante progettuale

Nel caso di variante progettuale prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica:

- che le modifiche siano conformi agli obiettivi del progetto ammesso;

- che le stesse non comportino una riduzione del punteggio di tale da non renderla più finanziabile e della valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento;
- che tali modifiche non comportino un cambiamento tecnico del progetto originale tale da inficiare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato valutato;
- che le modifiche richieste riguardino spese ammissibili e che siano conformi a quanto previsto dalla DGR n. 865/08 e s.m.i.(DAR).

l'Ente competente provvede:

a) nel caso di esito positivo:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata che modifica l'atto di assegnazione precedente.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato potrà essere ridotto con riferimento alla quota di autofinanziamento dichiarata dal beneficiario ed alle percentuali di cofinanziamento previste dalla Misura.

b) nel caso di esito negativo:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti, gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

14.8.4.2. - Istruttoria proroga

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della fideiussione;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni riferite alla annualità successiva.

La concessione di una proroga che comporti lo spostamento dei pagamenti che nella annualità successiva a quella prevista per la chiusura del progetto nell'atto di assegnazione, comporta l'inserimento della domanda in coda agli elenchi di liquidazione dell'anno successivo e rende l'erogazione a saldo dell'intero contributo eventuale e condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

In presenza di anticipazione di contributo già erogata, la mancata rendicontazione della spesa complessiva entro la nuova scadenza stabilita con la proroga, comporta la revoca del contributo assegnato ed il rimborso dell'anticipo erogato.

l'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento di esito di istruttoria con il quale:
 - per le richieste accettate prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, che non potrà comunque essere superiore ai 12 mesi, tramite modifica dell'atto di assegnazione;
 - per le richieste non accettate, potrà o riconfermare il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data o procedere direttamente alla revoca del contributo qualora sia dimostrato che il progetto non è realizzabile entro la data prevista;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata.

14.8.4.3 - Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore

Qualora la comunicazione sia presentata prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica di tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità al finanziamento del soggetto subentrante per cause di forza maggiore.

L'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata;
- 4) a dichiarare la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti di accesso e di priorità.

Qualora il subentro avvenga successivamente al saldo, per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, l'Ente verifica la sussistenza delle condizioni previste nelle disposizioni per l'ammissibilità delle spese in base alle disposizioni attuative regionali (DAR) di cui alla DGR n. 865/08 e s.m.i.

14.8.4 Istruttoria domanda di pagamento

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento finale deve essere effettuata la verifica documentale e almeno una visita sul luogo per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto; la visita deve essere effettuata per ogni domanda tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 euro, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile.

La verifica documentale comprende:

- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'intervento oggetto del finanziamento;
- la valutazione della relazione finale, redatta da tecnico abilitato, sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto;
- la verifica dell'impegno del beneficiario al rispetto di eventuali obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato;

- la verifica della regolarità contributiva in materia di contributi previdenziali (DURC).

Inoltre, qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000,00 euro, l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procederà alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- il mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, come previsti dal bando, tali da mantenere un posizionamento nella graduatoria definitiva tra i beneficiari ammissibili e finanziabili;
- la realtà della spesa oggetto della domanda;
- la fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- che il beneficiario abbia realizzato e pagato gli investimenti;
- che gli investimenti siano funzionanti e funzionali alla attività che si propone di svolgere il beneficiario.

Le fatture originali elencate nella domanda di pagamento devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura "oggetto di contributo comunitario ai sensi del reg. CE nr. 1698/05 e succ. mod., misura 123.b, nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

L'Ente competente provvede:

- alla redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo controfirmato dall'imprenditore o da un suo rappresentante;
- a sottoscrivere con firma digitale il verbale di accertamento finale nel sistema informativo di ARTEA;
- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione del saldo.

L'Ente competente, con provvedimento, attesta gli esiti delle verifiche istruttorie svolte. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito di istruttorio negativo l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

14.8.5 Istruttoria di recupero

L'Ente competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

14.9 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06 ai casi di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari ai fini della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.

14.10 Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

Forma di conduzione	Documento
Proprietà	Visura catastale aggiornata oppure visura immobiliare aggiornata, qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene immobile.
Comproprietà o comunione dei beni	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quali si autorizza il beneficiario a presentare domanda e ad assumere i relativi impegni. Oppure: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno.
Affitto	Contratto di affitto scrittura privata o atto pubblico registrato oppure Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione
Usufrutto	Contratto di costituzione dell'usufrutto e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari Usufrutto
Usi civici	Dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui competenza vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione indicante la quota parte di utilizzo di competenza del beneficiario
Concessione di uso pubblico o locazione di beni immobili demaniali	Atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone
Convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici,	Atto di convenzione
Gestione consorziata dei beni	Atto costitutivo del consorzio e dello statuto

Tabella A- Forme di conduzione e documenti relativi

Allegato A):***Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 5.1.b del Bando)***

I trattori gommati per poter essere considerati idonei all'utilizzazione forestale e quindi essere ammissibili a finanziamento in base a quanto previsto dal presente bando, devono avere i seguenti adattamenti minimi:

a. Protezioni posto guida

La cabina dovrà essere protetta con griglie in rete metallica elettrosaldata, costituita da filo con diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 50x50 mm, montata su telaio indipendente collegato alla struttura portante del trattore. Il telaio dovrà essere costituito da un tubolare di almeno 50 mm di diametro, o equipollente se quadrangolare, e spessore di 5 mm. Gli sportelli devono essere protetti mediante griglie con uguali caratteristiche.

La griglia dovrà essere posta anche nella parte anteriore della cabina, a protezione degli spazi davanti e a lato delle pedalieri. La parte protettiva del parabrezza dovrà essere sfilabile per la circolazione su strada.

b. Protezioni motore, trasmissione e organi meccanici

Le protezioni del motore, trasmissione e organi meccanici devono essere realizzate mediante carenatura in lamiera di ferro opportunamente sagomata, a difesa della parte ventrale, delle parti laterali e del ponte anteriore del trattore. La carenatura dovrà proteggere anche tutti i dispositivi quali tiranterie, tubi, fili elettrici, ecc, e nella parte ventrale dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm, mentre nelle parti laterali potrà avere uno spessore minimo di 5 mm. Qualora, invece, i fianchi della carenatura svolgano funzione portante, anche questi devono essere realizzati con lamiera di 10 mm. La protezione del ponte anteriore dovrà essere inclinata in modo da deviare le sollecitazioni di un eventuale urto frontale, dovrà proteggere pistoni, tiranteria dello sterzo e tubi dei freni e, se non necessario per l'assemblaggio, potrà essere aperta nella parte superiore.

Le carenature devono essere fissate alla struttura portante del trattore, realizzate in modo da consentire le normali operazioni di manutenzione, anche mediante la predisposizione di sportelli d'accesso ai punti di manutenzione stessi (filtri, ingrassatori, tappi ecc.). Le parti laterali della carenatura devono garantire la protezione degli apparati sporgenti dal corpo motore fino all'altezza del cofano.

c. Protezioni della calandra

La parte anteriore e, se necessario, una porzione laterale del cofano comprendente la fanaleria e la griglia di presa d'aria devono essere protette da una griglia in rete metallica con filo di diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 3x3cm, montata su un telaio e saldamente ancorata alla struttura portante del trattore.

d. Protezione del serbatoio

Il serbatoio carburante, se non protetto dalla carrozzeria del trattore o dalle carenature precedentemente descritte, dovrà essere opportunamente salvaguardato da una protezione in lamiera di ferro dello spessore di 10 mm.

e. Pneumatici

I pneumatici devono essere di tipo "Forestale" o ad essi assimilabili, con Ply Rating (numero convenzionale di tele) compreso tra 8 e 14 o indice di carico compreso fra 115 e 132, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi compreso fra 20 e 24 pollici, e fra 132 e 152, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi fino a 38 pollici.

Le valvole di gonfiaggio dei pneumatici devono essere adeguatamente protette (ad esempio con la saldatura sul cerchione di un pezzo di tubo metallico che contenga la valvola).

Allegato A):***Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 5.1.b del Bando)***

Il labbro interno ed esterno di ogni cerchione dovrà essere rinforzato mediante la saldatura di un tondino di ferro di idoneo diametro (minimo 12 mm di diametro).

f. Gradini

I gradini devono essere di tipo antiscivolo; quello più basso dovrà essere di tipo mobile in modo che non opponga resistenza in caso di urto con un ostacolo.

Allegato B)**Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale (punto 5.f del presente bando)**

Ai fini del presente bando sono finanziabili gli interventi per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale: Tali impianti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- per la fornitura di energia termica a servizio di nuove costruzioni, devono essere dimensionati in base alla D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. E' ammesso un aumento del 20% del dimensionamento ottenuto in base alla D. Lgs 192/2005 e s.m.i. fermo restando il limite massimo di 45 W/mc. Per i progetti o per quelle parti di essi che prevedono la fornitura di energia termica ad edifici già esistenti, il dimensionamento dell'impianto in fase preliminare potrà avvenire in base ai consumi pregressi;
- per la produzione di energia frigorifera, devono essere progettati ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., e dovranno essere alimentati dal calore prodotto dai generatori di calore di cui al punto precedente. Il generatore termico a servizio dell'impianto frigorifero non deve avere una potenza superiore a 1,7 volte la potenza del gruppo frigo stesso.
- nella progettazione degli impianti si deve tener conto di quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati;
- devono essere realizzati nel rispetto della normativa o dei regolamenti vigenti relativi alla progettazione, installazione e gestione degli impianti in oggetto e in particolare:
 - a) per caldaie di classe 3, abbiano rendimenti verificati in funzione del biocombustibile utilizzato, desumibili dal certificato rilasciato da ente terzo, superiori o uguali a quelli definiti dalla norma EN 303-5;
 - b) per caldaie con potenza nominale superiore a 300 kWt, abbiano rendimento verificati in funzione del biocombustibile utilizzato desumibile da certificato rilasciato da ente terzo, e comunque sempre superiore a 85%;
 - c) rispettino quanto previsto nella parte V del D. LGS. 152 del 03/04/2006 relativamente ai valori minimi di emissione e per quanto riguarda la gestione delle ceneri;
 - d) rispettino quanto disposto dalla L. 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e s.m.i.;
- abbiano le seguenti caratteristiche tecniche minime:
 - a) le caldaie devono essere dotate di sonda lambda per il controllo della regolazione dell'aria;
 - b) gli impianti con caldaie di potenza nominale superiore a 100 kWt, devono essere dotati di canne fumarie ad almeno 3 giri di fumo, interruttori di apertura porte con aspirazione automatica dei fumi in apertura, termostato di regolazione e di sicurezza, meccanismo di inondazione del sistema di alimentazione e del deposito della biomassa, controllo della temperatura della camera di combustione con controllo dell'aria immessa e/o dell'afflusso di combustibile o azionamento allarme, griglia di combustione in materiale resistente al calore, meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia, compreso contatori di calore;
 - c) le caldaie, quando tecnicamente possibile, devono essere dotate di griglia di combustione mobile;
 - d) gli impianti fino a 300 kWt, devono essere dotati di serbatoi per l'accumulo termico (accumulatori inerziali) installati e dimensionamenti nel rispetto della norma En 303/5.
 - e) per gli impianti di potenza nominale superiore, devono essere dotati di serbatoi per l'accumulo termico di capacità almeno pari a 4000 litri per potenza tra 301 e 400 kWt e di almeno 5000 litri per potenze da 401 e 500 kWt;
 - f) devono essere dotati di alimentazione automatica tramite coclea o spintori;

Allegato B)***Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale (punto 5.f del presente bando)***

g) devono essere dotati di sistemi di estrazione automatica della cenere solo per i generatori a biomassa legnosa;

h) l'eventuale rete sia realizzata in materiale idoneo a garantire la minima dispersione termica (max diminuzione ammissibile: 2 °C per ogni Km di rete) e la massima durata nel tempo, e abbia una lunghezza comunque non superiore i 3 metri lineari per ogni kWt di potenza utile installata;

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOGLIANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSI DELLA VERNA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LORO CIUFFENNA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORGO SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORGO A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSDINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)****3.1.3 Spese ammissibili****INTRODUZIONE**

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro
- l.r. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Autorità di gestione	Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Organismo pagatore	Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013
(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)****GLOSSARIO**

Feasr	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Gal	Gruppo d'azione locale
Pac	Politica agricola comune
Psn	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
Psr	Programma di sviluppo rurale
Psl	Piano di sviluppo locale

3.1.3.1 Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese***Premessa***

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

3.1.3.1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. *Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità*".

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto⁸, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande, purché non antecedenti il 1.1.07 in fase di prima attivazione delle misure e, per gli anni successivi, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di ricezione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni diverse da quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

3.1.3.1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;

⁸ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.1.3.1.3 Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che "gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili".

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo punto 3.1.3.2.6.

3.1.3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA**Premessa**

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

3.1.3.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006⁹, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente

⁹ *Articolo 55*

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 euro, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

3.1.3.2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n.1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.1.3.2.3 *Acquisto di materiale usato*

E' espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

3.1.3.2.4 *Acquisto di terreni*

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è sono rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata).

3.1.3.2.5 Acquisito di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché esista di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

3.1.3.2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

"1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- b) *che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c) *che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad *".. prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezzari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;
- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita *"La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata"*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.1.3.2.7 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti aspetti:

- a) le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- b) sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c) non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa e/o per singola macrotipologia di investimento: macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria, tali modifiche devono comunque essere comunicate all'ufficio istruttore;
- d) le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

3.1.3.2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.r. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.r. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.1.3.2.9 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme"¹⁰.

¹⁰ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

3.1.3.2.10 Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

3.1.3.2.11 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*"

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo punto 3.1.3.2.13, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.1.3.2.12 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- utilizza le seguenti modalità di pagamento:

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati.

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e tramite assegni.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

3.1.3.2.13 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa con la denominazione del gruppo e il logo 'Leader'.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

3.1.3.2.14 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.1.3.3 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che *"non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

- a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi¹¹ di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*
- b) *interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;*
- c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 prevede:

¹¹ Il primo comma, paragrafo 5 , articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che: "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

"investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.1.3.3.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale. "

Allegato D)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)****3.1.3.3.2 Dotazioni** (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione di quest'ultima.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

3.1.3.3.3 Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Allegato E):

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

Dichiarazione Unica Aziendale

Contenuti, definizioni e procedure

1. Premessa
2. Anagrafe e Fascicolo aziendale
3. Documenti aziendali
4. Fascicolo elettronico
5. Interscambio dati
6. Contenuti dichiarativi essenziali
7. Contenuti dichiarativi complementari ed eventuali
8. Allegati non informatizzabili
9. Imposta di bollo
10. Monitoraggio e statistiche
11. Adesione enti locali
12. Procedimenti amministrativi
13. Comunicazioni tramite DUA
14. Controllo amministrativo ed in loco
15. Affidabilità amministrativa
16. Modalità di compilazione
17. Modalità di sottoscrizione
18. Modalità di presentazione
19. Tempi e termini di presentazione
20. Decesso del titolare o subentro aziendale
21. Archiviazione

1. Premessa

La legge regionale 45/2007 istituisce all'art. 11 la Dichiarazione Unica Aziendale e dispone al comma 5 del medesimo articolo l'attribuzione ad ARTEA della definizione delle procedure di gestione. In forza di tale disposizione il presente documento delinea le modalità di gestione della Dichiarazione Unica Aziendale con riferimento ad alcune fasi del procedimento amministrativo, mentre data la natura di collettore di più istanze occorre talvolta rinviare alle specifiche disposizioni settoriali per quanto attiene alle modalità di gestione e di conclusione dei diversi procedimenti. L'accesso alla Dichiarazione Unica Aziendale è possibile previa iscrizione nell'Anagrafe di ARTEA: per le aziende agricole tale operazione determina l'iscrizione nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole.

2. Anagrafe e Fascicolo aziendale

La legge regionale 45/2007 all'art. 16 istituisce presso ARTEA l'Anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

Le aziende che intendono accedere ai benefici pubblici e ad atti di concessione da parte di ARTEA e della Regione Toscana, nell'ambito dei settori e dei programmi operativi da essi definiti, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale. All'atto dell'inserimento di un nuovo soggetto il sistema effettua la verifica della corrispondenza con i dati

Allegato E):

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

dell'anagrafe tributaria. Con l'iscrizione all'Anagrafe sono identificate anche le strutture aziendali secondo la loro specifica posizione e tipologia produttiva. Ciascuna azienda iscritta completa la propria posizione amministrativa con l'indicazione delle coordinate bancarie ed ha l'obbligo del conto unico bancario nei rapporti finanziari con ARTEA.

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché ai Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con ARTEA e di documenti ricevuti dalle aziende sono attribuite le seguenti funzioni:

- aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale;
- assistenza procedimentale per la risoluzione di eventuali anomalie presenti nelle dichiarazioni e nelle domande dei produttori e riferibili al mancato aggiornamento dei dati presenti nei fascicoli aziendali.

3. Documenti aziendali

Ogni azienda iscritta nell'Anagrafe è tenuta a mantenere presso la propria sede i Documenti aziendali in originale dichiarati in occasione della iscrizione ed ogni qual volta se ne producono di nuovi all'interno del fascicolo aziendale.

Ove la documentazione sia costituita da giustificativi delle spese effettivamente sostenute o comunque necessari per attestare l'acquisto di beni e servizi, questi dovranno essere tenuti presso l'azienda per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento da parte della competente autorità di gestione. L'azienda in ogni caso deve assicurare la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

4. Fascicolo elettronico

Il Fascicolo elettronico raccoglie tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti essenziali ed eventuali delle aziende. La pubblica amministrazione operante nel sistema informativo di ARTEA concorre a documentare dati, atti ed autorizzazioni di propria competenza in modalità digitale. I dati rilevati dal Fascicolo elettronico sono in automatico trascritti nei corrispondenti campi della Dichiarazione Unica Aziendale. Ove l'azienda rilevi uno scostamento tra quanto proposto nella Dichiarazione Unica Aziendale e quanto risultante dalle proprie informazioni, al fine di scongiurare il determinarsi di anomalie tra dichiarato ed accertato, deve aggiornare il Fascicolo elettronico e solo successivamente sottoscrivere la Dichiarazione. In caso contrario oltre al rischio di veder pregiudicato l'iter delle istanze contenute nella Dichiarazione potrebbe prefigurarsi il più grave reato di dichiarazioni intenzionalmente errate per trarne una illecita percezione di aiuti o di benefici amministrativi. Solo i documenti in originale concorrono ad attestare quanto è contenuto nel Fascicolo elettronico, eventuali copie fornite alla pubblica amministrazione direttamente o per il tramite di soggetti delegati da essa o dall'azienda stessa costituiscono dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

5. Interscambio dati

ARTEA al fine di assicurare la massima qualità delle informazioni inerenti le aziende censite rende disponibile gli strumenti di cooperazione applicativa con altre amministrazioni pubbliche ed ove possibile assicura la massima integrazione tra dati dichiarati e dati pubblici sia attraverso la Dichiarazione Unica Aziendale sia attraverso il Fascicolo elettronico.

6. Contenuti dichiarativi essenziali

Sono considerati contenuti essenziali della Dichiarazione Unica Aziendale tutti gli elementi identificativi dell'azienda ed in particolare:

- a) i dati anagrafici dell'azienda e delle unità produttive ad essa collegate;

Allegato E):

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

- b) i dati relativi ai fattori necessari e caratterizzanti il ciclo produttivo;
- c) i dati relativi alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, nonché alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità;
- d) il profilo giuridico, tecnico ed economico sia dell'azienda che delle unità produttive;
- e) il ciclo produttivo ed in particolare per le aziende agricole il piano colturale e la consistenza di stalla in relazione alle singole specie allevate, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica.

Ove necessario i cicli produttivi esposti nella Dichiarazione Unica Aziendale devono fornire i riferimenti temporali utili a determinarne l'inizio e la fine. Per le aziende agricole vige il termine del 31 maggio per l'effettuazione completa delle semine (Reg. (CE) n. 1782/2003, art. 109), in epoca successiva ogni Dichiarazione Unica Aziendale presentata non potrà che far riferimento al piano colturale a tale data limite, salvo deroghe e casi particolari disciplinati da specifiche norme di settore. Eventuali interventi successivi al 31 maggio avranno effetto sul piano colturale della campagna successiva. Tramite apposita sezione della Dichiarazione Unica Aziendale è assicurata la tracciabilità della successione tra più cicli colturali.

7. Contenuti dichiarativi complementari ed eventuali

Completano la Dichiarazione Unica Aziendale le richieste alla pubblica amministrazione in conseguenza della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale e riconducibili ad uno o più procedimenti delle seguenti categorie:

- accesso a contributi per investimenti
- accesso ad aiuti/premi comunitari e nazionali
- certificazioni, autorizzazioni, concessioni
- iscrizione ad elenchi ed albi pubblici.

La Dichiarazione Unica Aziendale espone in apposita sezione i procedimenti di possibile compilazione e ricezione.

8. Allegati non informatizzabili

La Dichiarazione Unica Aziendale è di norma priva di allegati non inclusi nelle sezioni del modulo online in quanto dati, fatti e dichiarazioni sono richiesti in sede di costituzione o di aggiornamento del Fascicolo aziendale o detenuti dall'azienda per le esigenze di controllo della pubblica amministrazione.

Eventuali elaborati non gestibili in formato telematico, quali ad esempio elaborati grafici, progettuali, materiale di corredo dei progetti, listini e materiale illustrativo, saranno richiesti nelle fasi istruttorie dalle competenti amministrazioni.

9. Imposta di bollo

L'azienda assolve, ove necessario, all'imposta di bollo apponendo i relativi contrassegni nell'apposito spazio predisposto automaticamente in fase di stampa in calce alla Dichiarazione Unica Aziendale.

10. Monitoraggio e statistiche

Allegato E):

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

I contenuti tecnici della Dichiarazione Unica Aziendale e quelli derivati dalle istruttorie sono trattati nel rispetto dell'anonimato a fini statistici e di monitoraggio e resi disponibili attraverso il sito pubblico di ARTEA.

11. Adesione enti locali

Entro il 30 settembre di ciascun anno gli enti locali titolari indicano, a cura del legale rappresentante, ad ARTEA quali procedimenti intendono attivare mediante la Dichiarazione Unica Aziendale. ARTEA provvede alla predisposizione dei contenuti dichiarativi specifici ed a seguito di nulla-osta dell'ente richiedente ne dispone la pubblicazione. Nei casi di maggiore complessità ARTEA e l'ente definiscono i reciproci impegni attraverso apposita convenzione. Nei casi di delega è comunque il soggetto delegante a manifestare l'adesione.

12. Procedimenti amministrativi

I procedimenti relativi alle lettere b) c) d) richiamati nell'art. 11 della L.R. 45/2007 una volta compresi nella Dichiarazione Unica Aziendale determinano la produzione di un Modulo istruttorio reso accessibile in modalità telematica alla competente amministrazione titolare del procedimento. ARTEA attribuisce a ciascuna istanza numero e data di protocollo corrispondente alla Dichiarazione Unica Aziendale presentata.

Nel caso che nel corso dell'anno la Dichiarazione Unica Aziendale non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti, la Dichiarazione Unica Aziendale deve essere modificata o integrata in modo corrispondente.

Nei casi previsti la modificazione può determinarsi anche attraverso i documenti inseriti nel Fascicolo elettronico. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l'obbligo per l'amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.

I provvedimenti settoriali delle competenti amministrazioni determinano le specificazioni particolari per la formulazione di ulteriori elementi dichiarativi da parte dell'azienda ed il termine e le modalità di presentazione.

L'avvio del procedimento, le cui informazioni sono contenute nella Dichiarazione Unica Aziendale, avviene in via automatica e non richiede ulteriori adempimenti da parte dell'Ente competente se i contenuti sono ritenuti esaustivi.

Qualora la documentazione richiesta alle aziende non venga prodotta con le modalità ed entro il termine indicato nelle specifiche comunicazioni, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti nel Fascicolo elettronico.

Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco alle ulteriori verifiche ai sensi della normativa vigente.

13. Comunicazioni tramite DUA

ARTEA può comunicare dati e fatti inerenti il Fascicolo elettronico, i procedimenti e gli obblighi dichiarativi dell'azienda attraverso la precompilazione di messaggi in una apposita sezione della Dichiarazione Unica Aziendale e la firma di quest'ultima costituisce attestazione di ricevuta.

14. Controllo amministrativo ed in loco

Il controllo amministrativo è svolto dalla competente autorità di gestione e comprende i controlli in situ, ove previsti dalla normativa di settore. ARTEA rende disponibile annualmente, con estrazione

Allegato E):

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

secondo criteri in parte casuale ed in parte sulla scorta di una analisi di rischio, una percentuale di aziende compatibile con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di controllo, da effettuare secondo le metodologie attese. Il campione e gli esiti dei controlli sono registrati tramite una specifica sezione riservata alle autorità di controllo nell'Anagrafe delle aziende denominato Registro dei controlli.

15. Affidabilità amministrativa

ARTEA attribuisce un rating di affidabilità amministrativa alle aziende finalizzato ad elevare l'efficacia dell'analisi di rischio e conseguentemente dei controlli stessi. Tale attribuzione si avvale sia degli esiti dei controlli, quello amministrativo e quello in loco, che di criteri rappresentativi della correttezza del rapporto intercorso con la pubblica amministrazione (ad esempio il rientro da posizioni debitorie, segnalazioni di autorità circa irregolarità accertate,...).

Il rating amministrativo sarà determinato dal peso dei criteri definiti dai soggetti che intervengono nella filiera dei controlli e più in generale da coloro che hanno interesse ad utilizzare tale informazione.

16. Modalità di compilazione

La compilazione della Dichiarazione Unica Aziendale avviene in modalità esclusivamente telematica. L'azienda può effettuare la compilazione direttamente o per il tramite di suo delegato accedendo in modalità internet al sistema gestionale di ARTEA. L'azienda priva di strumentazione e/o connessione telematica può avvalersi dei punti di accesso resi disponibili da ARTEA e dalle pubbliche amministrazioni locali.

17. Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione Unica Aziendale può essere sottoscritta con firma autografa oppure mediante firma digitale purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. Le istanze e le dichiarazioni di cui si compone la Dichiarazione Unica Aziendale inviate secondo la modalità di firma digitale sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Gli autori delle singole istanze nella loro qualità di compilatori sono identificati dal sistema informatico e provvedono alla chiusura della compilazione. Il titolare dell'azienda provvede con la sottoscrizione finale a dare validità giuridica alle istanze contenute nella Dichiarazione Unica Aziendale.

La mancata sottoscrizione della Dichiarazione Unica Aziendale comporta la nullità della stessa e conseguentemente delle istanze in essa contenute.

18. Modalità di presentazione

La Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma digitale secondo le modalità operative previste da ARTEA è considerata contestualmente ricevuta ed è possibile verificare nel sistema l'avvenuta protocollazione.

In alternativa alla firma digitale la Dichiarazione Unica Aziendale al termine della compilazione on-line viene stampata nelle modalità proposte dal sistema e deve essere sottoscritta con firma autografa, quindi deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- a) CAA convenzionato, con preferenza a quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale
- b) ARTEA

Allo sportello la Dichiarazione Unica Aziendale può pervenire a mezzo posta o consegna a mano:

Allegato E):

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

-a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR

445/2000;

-tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità

valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della stessa e nei casi di raccomandata anche della data di inoltro nel sistema informativo. La consegna deve avvenire di norma presso lo sportello del CAA tenentario del fascicolo, nei casi in cui la Dichiarazione Unica Aziendale pervenga ad un CAA diverso questo procede ad eseguire tutte le operazioni previste per la ricezione e provvede successivamente a consegnarla al CAA competente. Il sistema informativo dispone la conseguente fase di protocollo telematico.

Se non diversamente previsto e qualora il termine di presentazione di una istanza scade di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo: tale disposizione si applica solo nei casi di Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta in forma autografa.

19. Tempi e termini di presentazione

Fatto salvo il rispetto dei tempi stabiliti dai singoli provvedimenti settoriali, la Dichiarazione Unica Aziendale può essere compilata durante tutto l'arco dell'anno. Ogni Dichiarazione successiva alla prima aggiunge nuove richieste e mantiene le informazioni delle precedenti se non modificate. In ogni caso è tenuta la traccia delle singole richieste ed i riferimenti inerenti le date di inoltro, nei casi di raccomandata, di ricezione e di protocollo. Ogni variazione intervenuta ed incidente con il procedimento amministrativo in corso sono valutati dalla competente amministrazione.

20. Decesso del titolare o subentro aziendale

In caso di decesso o di subentro aziendale avvenuto durante il periodo di riferimento della Dichiarazione Unica Aziendale gli interessati fanno pervenire tempestivamente ad ARTEA o al tenentario del Fascicolo aziendale la seguente documentazione:

- Copia certificato di morte;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la linea ereditaria;
- Delega di tutti i coeredi (se presenti) alla riscossione dei premi su procedimenti in corso, unitamente al documento di identità in corso di validità;
- Certificato di attribuzione dell'eventuale partita IVA del nuovo intestatario o dichiarazione di non possesso di partita IVA;
- Indicazione delle coordinate bancarie (numero c/c, codice ABI e CAB).

ARTEA, gli Enti Locali o il tenentario del Fascicolo aziendale tracciano nel Fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e subentrante tramite i relativi CUAA. Allo scopo sarà inserita nel fascicolo aziendale la relativa documentazione attestante la linea ereditaria e gli eventuali impegni pluriennali in essere assunti dal subentrante/i.

21. Archiviazione

La Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta in modalità autografa presentata in qualsiasi delle modalità indicate è raccolta al termine di ogni anno e tenuta nell'archivio storico di ARTEA. Fino al collocamento in archivio la Dichiarazione Unica Aziendale è consultabile presso la struttura ricevente. ARTEA può predisporre annualmente il piano di sostituzione della Dichiarazione Unica Aziendale

Allegato E):

Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

sottoscritta con firma autografa mediante il corrispondente archivio informatico. I documenti in originale che completano la fase istruttoria sono tenuti dalle competenti amministrazioni con adeguati criteri di sicurezza e prontamente reperibili in occasione di qualsivoglia controllo.